



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Le origini del 'volontariato canonico' ed il delinearsi di problematiche giuslavoristiche nelle attività ecclesiali dell'apostolato individuale dei fedeli

MARIA ROSARIA NOBILE

1. *Lo sviluppo del volontariato italiano attraverso la spinta della spiritualità apostolica della Chiesa.*

La comunità cristiana è il luogo prioritario del servizio fraterno, come lo indica la comunità di Gerusalemme: «erano un cuor solo ed un'anima sola» (At 4,32).

L'identità-missione della Chiesa è precisamente quella d'essere-carità, così che la *koinonia* e la *diaconia* si manifestino come costitutive ed essenziali della medesima, sia nella sua vita *ad intra* che nel suo rapportarsi *ad extra*. La Chiesa è originariamente e primariamente impegnata nella risposta attiva al dono che la costituisce icona dell'amore Uni-Trino nella storia. Il cristiano non è un servitore solitario, ma con gli altri si sente corresponsabile e continuamente intento a verificare con quale cuore svolge il suo servizio e rinnova le motivazioni profonde da cui esso nasce. La Chiesa, infatti, vive la comunione per la missione, ponendo al centro di ogni sua scelta ed impegno pastorale l'annuncio di Cristo unico redentore dell'uomo, aprendosi al dialogo verso tutti gli uomini, nella verità e nella carità.

Nella Chiesa ogni realtà è vitale ed efficace secondo il compito e la grazia che il Signore le ha affidato, solo nella misura in cui converge nell'unità finalizzando la sua vita e la sua attività alla crescita ed alla missione di tutta la comunità attraverso quello che viene chiamato apostolato e, per dirlo in termini per così dire più moderni, volontariato.

«L'espressione "volontariato" è di uso recente, sia nella società che nella Chiesa. Ma se si guarda alle origini di una espressione che è diretta ad indicare un preciso fenomeno sociale ed una definita cultura che lo caratterizza, si deve concludere che "volontariato" individua qualcosa che ha origini storiche nella realtà secolare, non nella Chiesa.

In effetti il termine volontariato fa riferimento ad una prestazione di carattere personale o, quantomeno, a prestazione, mista di carattere sia patrimoniale sia personale, in cui comunque l'elemento prevalente è la prestazione personale»¹.

La prestazione personale e gratuita del fedele si svolge in particolar modo in ambiti ecclesiali precisi, quali la Parrocchia, l'associazione, il movimento, il gruppo, ove si sperimenta il servizio volontaristico attraverso tutti i soggetti individuali e collettivi che compongono la Chiesa e che alimentano la loro spiritualità apostolica dalla fonte primaria della vita della Chiesa, quale è l'Eucarestia. Non va dimenticato, infatti, che l'impegno di evangelizzazione nella Chiesa e nel mondo ha la stessa radice battesimale e lo stesso fine: il servizio al regno, anche se variano le modalità e, diverse possono essere le responsabilità ed i settori di intervento.

In realtà, la Chiesa deve farsi promotrice e formatrice di un umanesimo integrale che medi in termini comprensibili, credibili ed attuabili i valori cristiani ed universali dell'amore, della solidarietà, della pace. Tale progetto d'umanesimo non può non avere oggi un respiro planetario e, non può non coniugare la fedeltà rigorosa al cuore dell'evento cristologico con la duttilità alle diverse culture e situazioni sociali in cui l'umanità di oggi vive ed opera.

La Chiesa, poi, proprio perché impegnata a raggiungere tale fine, è allo stesso tempo chiamata al dialogo ed alla partecipazione, ai progetti ed agli sforzi messi in opera a tutti i livelli, intesi a realizzare la giustizia sociale ed a migliorare la 'qualità della vita' degli uomini: tale è, in modo specifico, il compito prioritario del laicato cristiano. In particolare,

«il laico che vive in mezzo alle strutture di questo mondo deve impegnarsi ad edificare insieme il mondo moderno e la Chiesa. Egli farà conoscere alla Chiesa la situazione, i problemi, le preoccupazioni e le necessità del mondo, di questo mondo che sviluppandosi diviene sempre più indipendente e che è in continua trasformazione; dall'altra parte – solo lui può farlo – farà conoscere al mondo la Chiesa, testimonierà come oggi si crede, si spera e si ama, come in forza di questa fede, di questa speranza e di questa carità sia possibile dominare il mondo, e in tal modo, con la sua testimonianza, aprirà forse un periodo missionario nuovo. Collaborerà a questa edificazione sincronica della Chiesa e del mondo, operando anzitutto nel senso della sua professione e nel suo ambiente.

¹ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Una definizione canonica di volontariato?* in JESUS MIÑAMBRES (cur.) *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002, p. 67.

La pastorale oggi va svolta in collaborazione e non può essere affare esclusivo di un clero isolato. Perciò il laico cristiano viene ad avere dei doveri non solo in seno alla famiglia, alla professione ed alla vita pubblica, ma anche all'interno stesso della Chiesa, e concretamente all'interno di quella Chiesa in edificazione in un luogo determinato, cioè nella sua comunità parrocchiale»².

Per questo, i cristiani laici corresponsabili e complementari, sia nello studio che nell'azione, con gli altri cristiani che vivono nella condizione di clero o di vita consacrata, realizzano la loro opera evangelizzatrice simultaneamente sia sul piano ecclesiale, sia su un piano più spiccatamente sociale. Il servizio di comunione e di guida della comunità cristiana spetta alla sacra gerarchia, ma la comunità ha bisogno anche di altri servizi complementari propri dei laici, quali i servizi di animazione, di insegnamento, di coordinamento, di consiglio in vista di decisioni più partecipate, di accoglienza fraterna, di riconciliazione, di organizzazione, di apostolato, di volontariato.

Il volontariato nella Chiesa è espressione della libertà dei fedeli di scegliere, nel sociale, ambiti, mezzi, modalità per animare e perfezionare, non individualmente ma associativamente, le realtà temporali con spirito evangelico (cfr. Can. 215 C.I.C. del 1983)³.

In realtà, il volontariato canonico ha origini lontane.

«L'espressione "volontariato" è, dal punto di vista genetico, estranea alla tradizione cristiana. Essa nasce, infatti, nella società secolare e solo di recente, per un effetto di "trascinamento culturale" – comprensibile per essere la Chiesa immersa nella società e nella storia – si è diffuso anche nella comunità ecclesiale. Si potrebbe notare anzi, con una qualche sorpresa, come una espressione estranea alla tradizione cristiana abbia avuto, nei tempi più recenti, così grande fortuna nel lessico ecclesiale. Al punto che antiche e prestigiose associazioni di fedeli hanno ritenuto, in un lavacro di modernità, di dover mutare la propria tradizionale denominazione: basti pensare alle dame di carità di s. Vincenzo de' Paoli, che negli anni postconciliari hanno abbandonato il nome risalente ai tempi del loro fondatore per chiamarsi, più secolaristicamente "volontariato vincenziano"»⁴.

² Cfr. FERDINAND KLOSTERMANN, *Prinzip Gemeinde. Gemeinde als Prinzip des Kirchlichen Lebens und der Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens*, Herder, Wien, 1965, pp. 371-390.

³ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Una definizione canonica di volontariato?* in JESUS MIÑAMBRES (cur.) *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002, p. 77.

⁴ *Op. ult. cit.*, p. 70.

Da sempre la Chiesa ha avvertito l'esigenza di soccorrere le necessità dei poveri: infatti, il Signore ha mandato il Suo Spirito su Gesù Cristo per portare il lieto messaggio ai poveri (*Lc 4,18*).

Sin da tempi remoti nella Chiesa si annoverano le Misericordie, quali associazioni di ispirazione religiosa esistenti sin dal XIII secolo, le Confraternite, che abbinano insieme culto e diaconia e che hanno origini medievali, la Società di San Vincenzo de' Paoli creata da Federico Ozanam nel 1833, mentre tra le associazioni di ispirazione laica si collocano le Pubbliche Assistenze di origine risorgimentale, quale fu la Croce Rossa.

Da sempre la Chiesa si configura come una società organizzata in ordine al fine ultimo e definitivo dell'uomo: il mondo è ordinato al suo fine naturale ed alla sua promozione puramente temporale, che è considerata secondaria. Per tale motivo, la Chiesa deve fare in modo che queste realtà temporali si convertano in mezzi per il raggiungimento del suo fine spirituale ed eterno e per offrire ad ogni essere umano, un'azione pastorale che risponda alle attese di Dio e non tradisca le aspettative dell'uomo.

Il volontariato, benché abbia origini lontane, ha assunto i connotati di un fenomeno di ampie proporzioni proprio negli anni tra il 1970 ed il 1990, anche se, al momento attuale, da l'impressione di segnare il passo per una serie di motivazioni che andrebbero interpretate.

Nella geografia della solidarietà, si possono registrare tre grandi filoni di volontariato. Il primo, qualificabile come 'storico', che ha un'origine lontana nel tempo. Ne fanno parte una serie di associazioni tradizionali di ispirazione religiosa, come le Misericordie, le Confraternite e la Società di San Vincenzo de' Paoli o di ispirazione laica, come le Pubbliche Assistenze e la Croce Rossa. Queste grandi associazioni hanno un modulo omogeneo di azione di tipo assistenziale: operano per assistere i poveri o chi si trovi in difficoltà, non per rimuovere le cause che ingenerano povertà e disagio.

Il secondo filone è riconducibile al volontariato del 1968. In quella stagione, alcuni giovani pensarono di modificare profondamente la società che ritenevano troppo ingiusta e piena di contraddizioni. Affascinati dall'ideologia marxista *in auge* in quel tempo, scelsero di usare, nei confronti delle istituzioni, la strategia di far scoppiare le contraddizioni presenti in esse per cambiare 'tutto e subito'. Pensavano di vincere lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sostituendo ad una democrazia lacunosa il modello marxista-leninista. Anche se le aspirazioni potevano essere molte volte idealiste e generose, la strada era sbagliata. Le istituzioni resistettero e la contestazione fallì nei suoi obiettivi.

La maggior parte dei giovani contestatori del '68, delusa, se ne tornò alla vita di sempre; gli altri – una minoranza – costituirono il movimento armato clandestino che sfociò nel terrorismo; altri, sempre una minoranza, pensa-

rono che per cambiare la società bisognava cominciare da se stessi. Molte associazioni che nacquero all'inizio degli anni 1970 provenivano da questa cultura ed erano impegnate a condividere la vita degli emarginati per liberarli dall'«esclusione».

Il terzo filone del volontariato è più sfumato e meno caratterizzato. Vi sono confluiti molti obiettori di coscienza, desiderosi di continuare l'esperienza di servizio, molti piccoli gruppi delle Parrocchie sensibilizzati dalla *Caritas*, persone pensionate desiderose di spendere in maniera fruttuosa gli anni del periodo pensionistico e di mettere al servizio del prossimo le proprie energie e la professionalità maturata negli anni di lavoro. Si ricordano, come espressione di questa fascia di volontariato: il Gruppo Abele di Torino, la Comunità di Capodarco, la Comunità di Sant'Egidio di Roma, la Comunità Giovanni XXIII di Rimini, la Comunità Agape di Reggio Calabria, il Progetto «uomo» di don Picchi e la Comunità incontro di don Gelmini, impegnate nella tossicodipendenza, il Gruppo «Bartolomeo e C.» di Torino e molti altri.

A segnare il fenomeno del volontariato è stato soprattutto lo scontro ideologico che ha dominato la scena politica e sociale dalla metà degli anni 1960 in poi, che aveva posto il problema della povertà e della marginalità in termini esclusivi di conflitto tra classi sociali. Si pensava che il nodo dell'eliminazione della miseria dovesse venire affrontato attraverso la formazione di un nuovo soggetto politico: la classe operaia, in grado di rivendicare i propri diritti civili, economici e sociali. Si riteneva, soprattutto da parte di alcune frange, che solo l'azione di un tale soggetto avrebbe potuto riscattare la condizione di marginalità dei settori più deboli della società.

Questo fenomeno portò a tradurre i valori di solidarietà sociale nelle forme di un impegno politico prioritariamente rivolto a trasformare lo Stato e la società. Inoltre, era opinione diffusa che l'obiettivo della piena emancipazione della marginalità e delle masse dei diseredati si sarebbe potuto raggiungere solo portando lo Stato ad assumere su di sé il compito di garantire la sicurezza di tutti i cittadini, attraverso un'organizzazione sociale in grado di rispondere ai bisogni di ciascuno dei suoi membri.

Da ciò la prevalenza, per un lungo periodo della storia delle società industriali, di un significato limitativo dell'idea di volontariato, con la forte diffusione, invece, del concetto di militanza politica e sindacale⁵.

«Per affrontare l'insieme di questi problemi – e, più in generale, per ripor-

⁵ Cfr. MARIA ELETTA MARTINI, «Volontariato e politica», in RAFFAELE CANANZI, *Politica come servizio*, Piemme-Caritas, Casale Monferrato, 1994, p. 63.

tare l'attenzione sul tema della qualità della vita nell'organizzazione sociale – a partire dalla fine degli anni 1970 si è tornati a riscoprire il valore dell'azione volontaria e quelle forme di “solidarietà corta” che hanno per protagonisti singoli e gruppi, al di fuori della regia centralista dello Stato»⁶.

Non si deve dimenticare che gli anni 1980 sono stati pervasi da atteggiamenti di apatia e di ripiegamento egoistico. La vita civile e politica ne ha enormemente risentito, vedendo un drammatico rovesciamento dei valori costitutivi della convivenza sociale. Anche il fenomeno successivo di tangenti, accelerava la crisi dei partiti e della politica.

Ciò nonostante, però, gli anni 1980 sono anche stati gli anni della ripresa e del moltiplicarsi delle iniziative del volontariato, dell'affermarsi del suo ruolo ‘pubblico’. Il volontariato di solidarietà sociale, in particolare, è stato quello che ha conosciuto l'espansione maggiore.

«Tra i fattori di questo straordinario sviluppo vanno ricordati schematicamente: la capacità di rispondere alla proliferazione dei bisogni e al crescere della complessità sociale in modo immediato e flessibile, la determinazione nel privilegiare l'innovazione e la sperimentazione degli interventi su posizioni spesso di frontiera, una forte autonomia radicata nella disponibilità di risorse umane mobilitate da ideali di solidarismo e gratuità»⁷.

Mentre nella società aumentava la frammentazione e l'individualismo come tendenza ad anteporre i bisogni privati ai doveri di solidarietà, riflesso del fallimento del *Welfare*, si faceva parallelamente strada una visione dei rapporti sociali di segno opposto che venivano rafforzandosi. Il fenomeno aggregativo cominciava così a riprendere vigore in ogni settore: dall'associazionismo professionale all'ecologismo, dai Movimenti religiosi ai gruppi di volontariato di varia connotazione. Questi ultimi hanno rappresentato la novità più significativa, proprio in ragione della difficile eredità con cui si erano dovuti misurare.

Il volontariato di questi anni ha dovuto reinventarsi, rivolgendosi in modo particolare alle aree del disagio sociale e della marginalità. Il suo terreno di impegno sono stati i nodi problematici prodotti dalle contraddizioni del mercato capitalistico e dalle disfunzioni burocratiche ed amministrative create da una legislazione sociale inadeguata⁸.

⁶ *Op. ult. cit.*, p. 72.

⁷ *Ibidem*, p. 73.

⁸ *Cfr. Ibidem*, p. 74.

Sono i settori su cui maggiormente gli interventi del *Welfare* hanno rivelato la propria inadeguatezza: povertà nuove o tradizionali, minori e giovani in difficoltà, portatori di handicaps, famiglie disagiate, tossicodipendenti, immigrati, detenuti ed ex-detenuti.

Il volontariato, esploso in maniera inattesa in questi ultimi decenni, è venuto a costituire un'importante risorsa che ha rivestito particolare interesse sia nell'ambito della comunità ecclesiale sia nell'ambito dello Stato Sociale in difficoltà. La dinamica propulsiva di ogni esperienza di volontariato, da quando se ne conosce la storia, è quella della solidarietà. Si tratta dell'impegno di soggetti che si pongono a gratuita disposizione della comunità, offrendo capacità, mezzi, tempo, in risposta creativa ad ogni tipo di bisogni emergenti. Quando poi questa esperienza viene condivisa con altri in modo organizzato, nasce un'organizzazione di volontariato. È dentro questa dinamica esistenziale che matura, nelle numerose persone che la vivono, la consapevolezza che ogni bisogno umano, corrisposto e condiviso nella ricerca della miglior risposta, qualifica e accresce il potenziale di relazioni accoglienti, promozionali e collaborative di una società. In tale beneficio sta la chiave dell'autentico progresso della comune condizione umana.

Infatti, gli elementi che caratterizzano il volontariato – spontaneità, gratuità, riferimento al territorio, continuità dell'impegno, momentanea supplenza o integrazione all'intervento dello Stato, scelta dei bisogni emergenti – fanno sì che vengano realizzati interventi efficaci, tempestivi e mirati. I bisogni dell'uomo della nuova socio-cultura maturano, dunque, attraverso l'evangelizzazione sulla sacramentalizzazione per avviare un processo di autentica conversione cristiana. In particolare, ciò che caratterizza la comunità ecclesiale in questo periodo è il sentimento di appartenenza alla Chiesa che rende cosciente l'uomo di attuare in sé il suo mistero e di rispondere alla voce dello Spirito, che attraverso il Concilio Vaticano II ha chiamato popolo di Dio non ad un semplice 'aggiornamento', ma ad una radicale 'conversione'.

2. «*La Chiesa dei poveri*» alla luce dei principi conciliari ed il volontariato cattolico quale espressione dell'impegno laicale

Il Concilio Vaticano II è stato sicuramente un tempo di grazia per la vita e la storia della Chiesa. La sua riflessione sull'identità della Chiesa ha prodotto un modello ecclesiologico con due accentuazioni diverse (quella dogmatica e quella pastorale) che si integrano pienamente al punto da poterne parlare in termini unitari, anche se poi sono state espresse in due documenti diversi (quali la *Lumen Gentium* e la *Gaudium et Spes*). Nella ecclesiologia del Con-

cilio Vaticano II il rapporto tra Chiesa e mondo viene tematizzato in modo nuovo. Il mondo viene conosciuto nella sua consistenza ed autonomia, superando ogni impostazione dualistica. La Chiesa vede se stessa come esistente non al di fuori del mondo, ma inserita in esso ed impegnata ad operare per portare a questo il messaggio di salvezza⁹. Non si pensa più in una prospettiva centripeta nei confronti del mondo, ma viceversa mettendosi al suo servizio. È questa la profonda svolta operata dal Concilio Vaticano II: la proposta di un'ecclesiologia in cui la Chiesa si autodefinisce serva dell'uomo, solidale con l'intera famiglia umana¹⁰.

Tutti i membri della comunità ecclesiale devono prevedere insieme con la formazione specifica propria di ogni singola vocazione e servizio, anche quella sua intima natura relazionale in rapporto alle altre vocazioni ecclesiali ed a quella della edificazione dell'unico corpo di Cristo e dell'unica missione.

La stessa distinzione tra *diakonia intra-ecclesiale* e *diakonia extra-ecclesiale*, tra impegno nella Chiesa ed impegno nel mondo, è piuttosto funzionale per cogliere accentuazioni, precisare obiettivi, delimitare ambiti di intervento e stabilire modalità. Queste distinzioni, però, non devono mai portare a separazioni, a contrapposizioni, ad esclusivismi.

Anche la distinzione fatta dal Concilio Vaticano II tra apostolato di evangelizzazione e di santificazione da una parte¹¹ ed il compito di animazione cristiana dell'ordine temporale dall'altra (AA, 7), va vista nell'ottica globale e complessiva dei documenti del Concilio che considera l'apostolato laicale come partecipazione a tutta la missione della Chiesa: missione salvifica che aprendosi sul mondo fa sì che l'apostolato dei laici riguardi sia la vita della Chiesa, sia la vita della società, all'interno di una corresponsabilità ecclesiale verso l'intera realtà umana e storica da «ricapitolare in Cristo»¹².

Le molteplici realtà associative e di apostolato laicale, la scuola cattolica, le comunità religiose, possono offrire un valido contributo per rendere la missione della Chiesa capillare ed efficace proprio in questi diversi ambienti

⁹ CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio dogmatica de Ecclesia: *Lumen Gentium*, in AAS, LVII (1965), n. 36, pp. 5-71. - [D'ora in poi questo documento conciliare sarà indicato con la sola abbreviazione LG posta in parentesi nel corpo del testo].

¹⁰ CONCILIIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et spes*, in AAS, LVIII (1966), n. 3, pp. 1025-1120. - [D'ora in poi questo documento conciliare sarà indicato con la sola abbreviazione GS posta in parentesi nel corpo del testo].

¹¹ Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Decretum de apostolatu Laicorum: *Apostolicam Actuositatem*, in AAS, LVIII (1966), n. 6, pp. 837-864. - [D'ora in poi questo documento conciliare sarà indicato con la sola abbreviazione AA posta in parentesi nel corpo del testo].

¹² Cfr. BARTOLOMEO SANTO QUADRI, *Il Concilio e l'apostolato dei laici*, in «Settimana», XXVIII-XXIX (1985), Edizioni Dehoniane, Bologna, pp. 2-16.

di vita, di studio, di lavoro, di cura della salute, nonché di attività culturali e ricreative.

L'esortazione apostolica «Christifideles Laici» di Giovanni Paolo II nel descrivere le nuove forme di espressione laicale cristiana che sono le associazioni ed i movimenti, prende posizione con un atteggiamento di consenso critico, di riconoscimento cioè dell'intrinseco valore apostolico, per ragioni di pedagogia pastorale (insieme si fa di più) ed ultimamente per ragioni di ecclesiologia, in quanto «l'apostolato associato è pur sempre "un segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo"»¹³.

Peraltro si rivendica «l'assoluta necessità dell'apostolato della singola persona», di cui si rileva la possibilità di capillarità, la costanza di irradiazione, l'incisività (CL, 28). Ed ancora si richiamano con chiarezza i «criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali» (CL, 30), sollecitando i Pastori ad un loro servizio di discernimento, di guida, di riconoscimento (CL, 31).

In particolar modo, il contrassegno per eccellenza dell'impegno dei laici emerge attraverso i gruppi di volontariato cattolico.

Si rende necessario precisare che:

«il volontariato cattolico non è espressione della Chiesa come istituzione, dove è distinzione ed astrazione tra persona del fedele ed officium, e dove l'attività è necessariamente qualificata dalla dimensione della doverosità. Dal punto di vista tipologico il volontariato cattolico non può essere ricondotto né alle associazioni cosiddette ecclesiastiche né a quelle cosiddette cristiane. Le prime sono costituite nella Chiesa, hanno finalità propriamente interne alla Chiesa e sono disciplinate dal diritto canonico; le seconde sono costituite nella società secolare come espressione della libertà dei fedeli che, in gruppo, compiono in nome proprio come cittadini guidati dalla coscienza cristiana, hanno finalità di animazione cristiana del temporale, sono disciplinate dal diritto dello Stato. (*Omissis*) Il volontariato cattolico sembra, riconducibile alla fattispecie delle associazioni ecclesiali, vale a dire alle associazioni che traggono vita nell'ordinamento canonico ma hanno finalità e svolgono attività esterne alla Chiesa; sono di conseguenza disciplinate dal diritto canonico; soggiacciono alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente ma, non agendo nomine Ecclesiae, godono dell'autonomia garantita dall'ordinamento canonico (cfr. Can. 323)»¹⁴.

¹³ IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica postsynodalis: *Christifideles Laici*, in: AAS, LXXXI (1989), n. 29, pp. 393-521. - [D'ora in poi questo documento conciliare sarà indicato con la sola abbreviazione CL posta in parentesi nel corpo del testo].

¹⁴ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Una definizione canonica di volontariato?* in JESUS MIÑAMBRES (cur.) *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002, p. 76.

A livello metodologico, occorre tener presente che in questo senso va superata una mentalità ed una prassi meramente assistenzialistica, e che il contributo dei cristiani nella soluzione dei problemi sociali deve qualificarsi attraverso la sperimentata metodologia del 'vedere-giudicare-agire', avendo quale criterio ultimo la dignità ed i diritti dell'uomo, 'via fondamentale della Chiesa'. Il che, ovviamente, non significa voler eliminare l'impegno concreto e tempestivo per far fronte alle situazioni urgenti, quanto piuttosto saper distinguere, metodologicamente, fra un impegno a breve termine realizzato nello spirito delle tradizionali ma sempre valide e necessarie 'opere di misericordia', ed un impegno a lungo termine volto ad incidere sul tessuto sociale e sulle cause strutturali delle situazioni discriminanti ed emarginanti e anche a contribuire all'invenzione e alla messa in opera di precise opzioni politiche. La Chiesa, di fronte alle inadempienze, alle carenze od anche alle palesi discriminazioni della società, non può non tradurre quell'opzione preferenziale dei poveri e degli ultimi in cui s'è manifestato in modo inequivocabile l'evento dell'amore di Dio in Cristo, col farsi coscienza critica ed esortazione profetica, ed allo stesso tempo col liberare energie e iniziative di innovazione e di sperimentazione nella prospettiva di un volontariato coraggioso e tempestivo e di una solidarietà di base intelligente (volta cioè a individuare e ad incidere sulle cause delle situazioni discriminative) e contestualizzata alle necessità reali del territorio in cui la Chiesa locale è incarnata.

«Sotto il profilo soggettivo, il volontariato si basa su una prestazione personale (non patrimoniale, ovvero non solo o prevalentemente patrimoniale), su una prestazione spontanea e gratuita, su una prestazione personale non isolata ma inserita in una struttura organizzata, su una prestazione personale che tende ad essere professionalmente qualificata quanto più la realtà sociale in cui avviene è progredita e complessa.

All'interno della Chiesa, invece, se quei tratti distinguono il volontariato da altre forme di attività associata, in modo del tutto particolare lo distinguono rispetto ad altre esperienze caritative, pur assai rilevanti, nelle quali la prestazione del fedele è peraltro essenzialmente patrimoniale e non personale.

A ben vedere anche sul terreno dei profili oggettivi il discrimine non è tanto tra volontariato cattolico ed altre forme di volontariato, ma tra volontariato cattolico ed altre forme di attività associata ed istituzionalizzata sussistenti nella comunità ecclesiale. Tratto distintivo in tal senso è, specialmente, il fatto che il volontariato si svolge tutto ad extra: ha ad oggetto attività caritative e sociali in rapporto a situazioni di bisogno che si verificano nella società secolare.

Si può dire in altre parole che nella Chiesa il volontariato si contraddistingue, ancorché non in maniera esclusiva, per essere strumento di quella anima-

zione cristiana dell'ordine temporale, che comporta l'impegno a far crescere la società in autonomia, secondo le regole che ad essa sono proprie»¹⁵.

La Chiesa oggi, nella linea del magistero conciliare (LG, 8) e pontificio, si autocomprende sempre più come «Chiesa dei poveri». Ma ciò significa, oltre a quell'opzione preferenziale per i poveri, che la Chiesa stessa deve essere povera. E tale povertà della Chiesa deve essere concepita in un orizzonte al tempo stesso cristologico e trinitario. L'orizzonte cristologico viene inteso come conformazione all'esistenza ed alla prassi del Cristo che «sussistendo nella natura di Dio (...) spogliò se stesso, prendendo la forma di servo» (*Fil* 2,6-7), e per noi «da ricco che era si fece povero» (*2Cor* 8,9). L'orizzonte trinitario viene inteso attraverso la vita trinitaria di Dio che si rivela come «totale povertà da sé di ciascuno dei Tre, in uno spogliamento che è nello stesso tempo suprema originalità, per donarsi incondizionatamente all'altro e realizzare così la suprema comunione»¹⁶. La povertà, dunque, viene intesa come 'forma' cristologico-trinitaria della vita della Chiesa, in quanto via alla comunione, presupposto di un autentico amore che porti alla piena condivisione dei beni escatologici della salvezza anche nelle loro implicazioni mondane. Solo su questa base sarà credibile ed efficace la scelta preferenziale dei poveri.

La prassi della Chiesa e la conseguente riflessione teologica stanno prendendo sempre più coscienza che i 'poveri' (termine inteso nella più ampia accezione) non vanno considerati soltanto come oggetti-destinatari della carità, ma come soggetti di un rapporto di dare-ricevere a due direzioni e, dunque, come portatori di valori da condividere.

È urgente, perciò, un'accurata e permanente opera di coscientizzazione dell'intera comunità ecclesiale, in tutte le sue componenti, a questa sua originaria ed inalienabile vocazione: la quale, in questa luce, non è tanto quella di 'fare la carità', ma di 'esserlo', nell'assunzione sempre più integrale ed incarnata di una prassi pro-esistente modellata su quella di Cristo, ed ultimamente, su quella della stessa Trinità Santissima. In quest'opera d'animazione e di promozione alla e della carità, è indispensabile trovare un coordinamento e progettare una metodologia d'insieme fra gli operatori nelle tre dimensioni costitutive dell'essere-Chiesa, sulle quali s'è imperniata in particolare l'attenzione pastorale della Chiesa italiana in questi ultimi anni: evangelizzazione-catechesi,

¹⁵ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Una definizione canonica di volontariato?* in JESUS MIÑAMBRES (cur.) *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002, pp. 73-74-75.

¹⁶ BRUNO FORTE, *Seguendo Te, Luce della Vita, Esercizi spirituali predicati a Giovanni Paolo II*, Mondadori editore, Milano, 2004, p. 109.

Liturgia-Sacramenti, carità-impegno sociale attraverso le opere di apostolato ed il volontariato. E ciò in modo da radicare ciascuna di queste tre dimensioni nell'unitaria sorgente dell'amore trinitario – il Cristo pasquale – che la Chiesa, in tutte le sue attività, è chiamata a dispensare al mondo.

Le finalità del volontariato cattolico perseguono il bene di tutto l'uomo insieme al perfezionamento spirituale personale di chi agisce, che nel servizio ad altri cerca la propria santificazione¹⁷.

In questa prospettiva:

«il volontariato cattolico assume oggi un particolare significato nella tematizzazione delle relazioni fra Chiesa e comunità politica¹⁸, se è vero, come è vero, che in generale il volontariato oggi tende ad assumere «una spiccata valenza culturale e politica con una forte carica di rinnovamento e di cambiamento»¹⁹. Perché se il volontariato non è più soltanto un servizio al povero, come poteva essere in passato, ma tende ad avere anche una valenza politica, nel senso di una sollecitazione al cambiamento della società per assetti più giusti e solidali, allora è evidente che il volontariato cattolico, inserendosi coerentemente in siffatta dinamica, viene a portare avanti in forme nuove quelle istanze di mutamento nella società, che tradizionalmente la Chiesa-istituzione ha sviluppato nelle forme giuridicamente più definite dell'attività diplomatica e pattizia»²⁰.

Non sfugge, a questo punto, la domanda sull'esistenza di una definizione canonica di volontariato, infatti:

«a prescindere dal successo che, nella Chiesa, l'espressione "volontariato" ha avuto negli ultimi decenni, rimane dal punto di vista della sostanza il problema di fondo: si può parlare di volontariato nella Chiesa? Si può utilizzare questa espressione al di fuori dello Stato, per eccellenza società ad appartenenza necessaria? Di conseguenza: è individuabile, nell'ordinamento canonico, un profilo giuridico di peculiarità atto a distinguere il volontariato? Si tratta

¹⁷ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Una definizione canonica di volontariato?* in JESUS MIÑAMBRES (cur.) *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002, p. 75.

¹⁸ Sulla "giuridicità" di questo tipo di relazioni si rinvia a GIUSEPPE DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 2ª ed., Edizioni Studium, Roma, 2002.

¹⁹ GIOVANNI NERVO, *Volontariato*, in ENRICO BERTI-GIORGIO CAMPANINI (curr.) *Dizionario delle idee politiche*, A.V.E., Roma, 1993, p. 945.

²⁰ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Una definizione canonica di volontariato?* in JESUS MIÑAMBRES (cur.) *Volontariato sociale e missione della Chiesa*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2002, p. 79.

di interrogativi il cui spessore è immediatamente intuibile, sol che si rifletta al dato che la Chiesa si presenta, dal punto di vista sociologico e giuridico, come una società ad appartenenza volontaria. Ha dunque un senso parlare di volontariato, cioè di prestazioni personali e patrimoniali non dovute, in una società volontaria? In effetti nella Chiesa, società volontaria (cfr. can. 748 § 2), di per sé tutto è volontario. Nella tradizione cristiana ciò che oggi si chiama volontariato ha radici profonde»²¹.

Dichiarare l'opzione preferenziale dei poveri, ribadire la necessità di ripartire dagli 'ultimi' non significa privilegiare una strategia sociologica o fare una scelta meramente tattica, ma dare alla carità l'orizzonte integralmente e originariamente cristiano del mistero pasquale: Cristo ci ha rivelato l'inaudita ed abissale profondità dell'amore del Padre preferendo gli ultimi, facendosi egli stesso l'ultimo fra gli ultimi; e perciò la Chiesa, deve farsi compagna di cammino di quegli ultimi in cui ravvisa e serve il volto del Suo Signore. Sostenere che la carità va contestualizzata al territorio in cui la Chiesa locale vive ed opera, significa sottolineare che essa va vissuta nella storia della nostra gente sulla misura dei problemi reali.

3. Possibile definizione di 'volontariato canonico'. Brevi cenni sulla nascita del fenomeno volontariato nello Stato italiano sino al suo sviluppo legislativo.

Secondo autorevole dottrina, le origini del volontariato,

«debbono contestualizzarsi nella società politica, cioè nello Stato, e si qualificano per quel carattere di diversità da ciò che è dovuto, di alterità rispetto a ciò che è imposto, a vantaggio delle pubbliche istituzioni od anche di privati. Caratteristica strutturale del volontariato, colto in queste sue origini secolari, è di presupporre il rapporto di dipendenza, di sudditanza, dell'individuo rispetto all'autorità. Nella società civile di per sé non ha senso parlare di volontariato, anche se le concrete espressioni di volontariato nascono da essa, perché la società civile esprime di per sé rapporti paritari, liberi e non coattivi.

Perciò si può parlare di volontariato solo pensando allo Stato e rispetto allo Stato.

Altro elemento che definisce nelle sue origini il volontariato è quello della sussidiarietà, nel senso che l'attività di volontariato si caratterizza – o dovrebbe

²¹Op. ult.cit., p. 78.

caratterizzarsi – nella prospettiva di una corretta delimitazione delle competenze dello Stato e delle istituzioni pubbliche in genere, da un lato, e della persona e delle formazioni sociali dall'altro. Esso non può prescindere, dunque, dal principio di sussidiarietà, contestualmente ed inscindibilmente inteso sia nel senso che lo Stato e le istituzioni pubbliche in genere non devono avocare a sé quanto la persona e le formazioni sociali sono in grado di fare da sé; sia nel senso che lo Stato e le istituzioni pubbliche debbono garantire alla persona ed alle formazioni sociali le condizioni ed i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni. La Legge n. 266/1991 lascia talvolta trasparire l'idea di un volontariato che è di supporto, integrazione e aiuto ai soggetti istituzionali delle attività sociali»²².

Implicato al principio di solidarietà è il principio di sussidiarietà che dice come la società deve realizzare la sua solidarietà verso i singoli e i gruppi. Nel principio di sussidiarietà va visto il criterio fondamentale per far partecipare responsabilmente persone ed istituzioni diverse al perseguimento del bene comune.

Il concetto di solidarietà fu sviluppato inizialmente nell'ambito del primo socialismo da Pierre Leroux. Questo concetto negli ultimi decenni è stato lentamente trasformato e cristianizzato.

La carità e la solidarietà non vogliono significare assistenzialismo e solidarismo caritativo. Né vogliono essere complici di quiescenti passività e di facili deresponsabilizzazioni. Queste virtù non solo sospingono a condividere quello che si ha, ma sono la forza propulsiva dell'efficienza economica, del legittimo profitto, della concorrenza entro certi limiti, dell'iniziativa privata, pubblica, semipubblica, sociale. In realtà l'efficienza vera e la concorrenza utile al mercato ed allo sviluppo sono compromesse quando viene meno l'adempimento delle norme etiche. La solidarietà non è finalizzata a garantire i privilegi di un gruppo sociale, ma deve tendere all'uguaglianza ed al bene di tutti. La solidarietà afferma fra tutti gli uomini, nei principi e nei fatti, un'uguaglianza che viene prima di ogni privilegio stabilito sulla ricchezza e sul potere, e definisce così la convivenza democratica. Il valore della solidarietà ingloba l'istanza della giustizia e la supera in direzione della fraternità. Non si riduce a normative giuridiche, ma sostiene uno stile di convivenza e di umanità.

La solidarietà consiste nella capacità di superare forme sempre nuove di discriminazione; è attitudine a saper trovare sempre nuove realizzazioni della giustizia, con espressioni aderenti alle diverse condizioni congiunturali e strutturali. La solidarietà non ignora affatto le differenze esistenti tra individui

²² *Ibidem*, pp. 68-69.

e gruppi circa capacità, merito, funzione sociale, e vuole favorire a ciascuno le migliori opportunità, ma si impegna a contrastare un rapporto esclusivamente competitivo che già raggiunge nella nostra società livelli di tensione insostenibili e discriminanti. Favorisce invece un rapporto di emulazione e di riconoscimento del merito, tale da promuovere anziché compromettere il principio basilare della cooperazione sociale. Pertanto il processo di globalizzazione in atto nel mondo ha bisogno di essere orientato nel senso dell'equità e della solidarietà, per evitare che esso, di fatto se non nelle intenzioni, emargini persone, gruppi e popoli. Mentre lo Stato sociale arretra, avanza la carità cristiana. L'impegno di evitare l'assistenzialismo non elimina il dovere che lo Stato ha di garantire i diritti delle persone più bisognose, aiutandole ad essere protagoniste della propria elevazione umana e sociale. La vecchia forma organizzativa del *Welfare State* deve lasciare il passo a una nuova struttura di *Welfare Society*, dove mercato e Stato siano integrati dal Terzo Settore, ossia dalla partecipazione responsabile dei soggetti della società civile.

Un autentico Stato sociale rifiorirà quando sarà ricompattata e rafforzata la solidarietà primaria e secondaria, e quando si sarà dato più spazio, a livello culturale ed istituzionale, alla solidarietà sociale di Terzo Settore. In sostanza, la carità potrebbe aiutare lo Stato del benessere a demitizzare e ad accettarsi come un luogo privilegiato del suo esercizio, riconducendolo entro i confini di una sola laicità e di una più autentica ministerialità nei confronti delle persone e della società. La carità sospinge a costruire esattamente il contrario di una società assistenzialistica. Tramite la carità, l'uomo partecipa e vive il massimo dell'efficienza possibile sul piano delle realizzazioni ontologiche, etiche e sul piano delle relazioni interpersonali.

Sulla scorta di queste considerazioni una definizione canonistica di volontariato potrebbe formularsi, traendo elementi sia dall'esperienza secolare che da quella ecclesiale, in termini di questa portata:

«si può canonisticamente definire volontariato quell'attività spontanea, libera e gratuita, continua nel tempo, con una finalità di servizio sociale e con una certa professionalità, situata nel contesto dell'animazione cristiana del temporale, animata da spirito di carità e dal perseguimento del perfezionamento spirituale personale, svolta in maniera associata, con autonomia ma sotto la vigilanza della autorità ecclesiastica, secondo la disciplina delle associazioni private di fedeli»²³.

²³ *Ibidem*, p. 78.

Educare al servizio, perciò, vuol dire anzitutto promuovere la persona di chi lo compie. Il povero, l'affamato... sono anzitutto benedizione per chi serve: «qualunque cosa avete fatto agli altri è fatta a me» (Mt 25,45). La Parrocchia è vera scuola di servizio e tutta la comunità è soggetto che testimonia e vive il servizio come condivisione, gratuità e promozione nel conoscere, nel far conoscere, nel condividere, nel servire per promuovere.

Il servizio diventa allora fonte di conoscenza di sé perché aiuta a smascherare le proprie sicurezze e i propri schemi difensivi per ritrovarsi e ricomprendersi nel 'donarsi che è Dio'; aiuta la comunicazione e la condivisione che rendono capaci di ascolto e di dono continuo nella gratuità; favorisce l'equilibrio spirituale ed affettivo orientando verso la maturità oblativa del cuore; educa alla responsabilità rendendo capaci di speranza e di progettualità paziente nella gradualità; è orientamento vocazionale diventando dimensione non più eliminabile della propria vita radicandola in Dio nel dono di sé al fratello.

L'educazione al servizio ha come origine la gratuità di Dio.

La carità radicata nella fede si esprime nelle opere verso il Dio che vive nel fratello: esse sono manifestazione concreta dell'amore di Dio per l'uomo secondo le caratteristiche dell'adeguatezza al bisogno, dell'operosità dell'intervento, della tempestività nella situazione. Ma occorre non dimenticare mai che l'amore di Dio è sempre più grande delle opere dell'uomo, per cui la carità di Dio continuamente inquieta la carità dell'uomo e lo chiama alla conversione in un continuo superamento di ogni forma di «fissazione» del servizio. Diventa questa, così, una strada di santità, nella continua tensione tra il cuore ferito dall'Amore e le opere dell'uomo che mai esauriscono la carità di Dio.

La carità si vive là dove la gente vive e soffre, cioè nel territorio che è l'ambiente in cui si organizzano tante umanità e dove tanta umanità sofferente si incrocia (A.S.L., scuola, servizi sociali, enti locali) e l'ambiente in cui le persone si danno strutture di incontro (tempo libero, cultura, etc.); e nella Chiesa particolare, ove tutta la comunità è chiamata ad essere segno visibile di Dio che ama l'uomo, ogni uomo, tutto l'uomo.

«Il volontariato si inserisce chiaramente in tale contrapposizione, quale espressione dell'autonomia della società civile; quale espressione della libertà che caratterizza i rapporti, di tipo paritario, in seno alla società civile, e non della doverosità che caratterizza al contrario i rapporti, di tipo gerarchico, nella società politica o Stato»²⁴.

²⁴*Ibidem*, p. 70.

Di fronte al povero di Dio la Chiesa ci dice che occorre mutare lo sguardo. Pensiamo di solito di essere noi a fare del bene a chi invoca il nostro soccorso, ma è il contrario. L'affamato, il dubbioso, il disperato, il senz'atutto, l'ignorante sono anzitutto benedizione per noi, perché ciascuno di loro è una visita di Dio alle nostre comunità. Dice S. Vincenzo de' Paoli: «tu hai bisogno del tuo povero e del tuo derelitto perché nei loro mali Dio ti viene incontro!».

Diviene necessario dare opportunità a tutti di vivere la carità con proposte diversificate e gradualità; va fatta insieme partendo da ciò che si incontra e con lo stile del servizio.

Una Chiesa che vive così la carità è una Chiesa in cammino tra la storia santa di Dio, celebrato e contemplato come amore donato nel mistero pasquale e la storia dei santi di Dio, storia d'amore vissuta dall'uomo perché restituita a Dio nei fratelli.

Ciò è quanto accade nell'ordinamento giuridico canonico.

Invece, nell'ordinamento giuridico italiano per delineare l'evoluzione legislativa del fenomeno volontariato si tende a collegare l'emergere della povertà con la crisi dello Stato sociale o *Welfare State*. La nascita dello Stato sociale sembra esser dovuta alla presa di coscienza della necessità di affrontare socialmente e politicamente la povertà, ma la pertinenza di questo nesso fra la povertà e lo Stato sociale non concerne solo l'origine della politica sociale. La legislazione concernente il volontariato sembrerebbe testimoniare un riconoscimento avvenuto di volta in volta, a partire dalla constatazione dell'esistenza effettiva di un fenomeno e, anche in quanto tale, ha contribuito ad evitare ogni aprioristica individuazione di indici caratterizzanti dell'esperienza del volontariato. Inoltre, è da sottolineare che a livello degli anni 1980 sono state approvate alcune leggi aventi ad oggetto il volontariato e, come tali recanti una disciplina generale dell'attività.

La Legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In questo manifesto è possibile scorgere, da una parte, il pieno accoglimento e la volontà di attuazione dei principi di solidarietà e pluralismo enunciati nell'art. 2 Cost., dall'altra, si vuole fissare un nuovo equilibrio tra l'autonomia e l'iniziativa spontanea unitamente all'incoraggiamento delle pubbliche istituzioni. La Legge n. 266/1991 disciplina un tipo di prestazione diversa dalla diramazione giuslavoristica lavoro subordinato/lavoro autonomo, per proporre una qualificazione del rapporto tra volontario ed ente fondata sull'assenza di lucro, intesa non solo come lucro soggettivo, ma soprattutto come totale mancanza di fini egoistici. Infatti, l'elemento organizzativo cui si riferisce la L. n. 266/1991 assume una diversa e più pregnante rilevanza nei

rapporti con gli enti pubblici, in quanto l'elemento organizzativo è assunto a presupposto della rilevanza pubblica del volontariato.

Riguardo alla forma giuridica del Terzo Settore esiste una certa confusione in Italia, in quanto questa è ritagliata sul modello anglosassone delle organizzazioni *non-profit*, che sono enti non commerciali che rispondono ad organizzazioni che non contengono i requisiti richiesti dall'art. 2195 c.c. che fissa i canoni dell'imprenditorialità. Il settore nasce come qualcosa che si distingue sia dallo Stato sia dal mercato, né con l'uno né con l'altro, in funzione di compensazione delle storture e delle disfunzioni degli altri due settori, con funzioni non economiche ma economicamente importantissime. Il fine primario è stato quello di cercare di sviluppare il concetto di solidarietà innalzando il tenore della qualità della vita, in modo da far sì che il Terzo Settore potesse essere più inquadrabile in quella che già nel Settecento veniva definita 'economia civile'.

L'impostazione esclusivamente associativa dettata dalla Legge italiana sul 'volontariato' come tale, ed alla sua conseguente possibile attività, pone il concreto problema della rapportabilità delle condizioni giuridiche ed operative che contraddistinguono l'azione dell'apostolato ecclesiale, soprattutto individuale, e quelle delle organizzazioni di volontariato di matrice civilistica.

Una serie di problematiche di non facile soluzione si sollevano nel momento in cui i due diversi ordinamenti, quello canonico e quello giuridico italiano si incontrano, si confrontano e si sovrappongono in quanto la legislazione statale italiana, su base individualistica, non tollera nel proprio ordinamento la prestazione d'opera gratuita, presumendola sempre lavorativa, ad eccezione del caso delle organizzazioni di volontariato disciplinate nella Legge-Quadro n. 266/1991 sul volontariato.

L'ordinamento giuridico italiano, d'altra parte, nell'art. 1 co. 1 della Carta Costituzionale cristallizza nel lavoro il fondamento della Repubblica, allorquando afferma che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Al lavoro, dunque, viene attribuito un ruolo egemone ed un valore preminente nell'assetto politico-sociale del Paese secondo un modello democratico, parlamentare e pluralistico in un ordinamento che persegue l'obiettivo della libera e giusta affermazione dell'intera collettività nazionale, in quanto il suo ingresso nella vigente Costituzione ha costituito e costituisce il fenomeno maggiormente significativo di ogni epoca.

Il significato assai generico dell'espressione «prestazione» sottolinea qualsiasi apporto di utilità derivante da un atto giuridico o da un comportamento materiale di un soggetto, sia esso l'esecuzione di un servizio o di altra attività, l'astensione dall'esercizio di un diritto, la consegna di un bene e così via,

purché i comportamenti in questione – di natura eterogenea – siano posti in essere direttamente al fine di realizzare l'effetto utile loro proprio a vantaggio di un determinato soggetto. Inoltre la patrimonialità costituisce un carattere obiettivo della prestazione – non confondibile con la patrimonialità dell'interesse – indipendentemente dalla pattuizione di una controprestazione o di una clausola penale²⁵.

Se, dunque, nell'ordinamento giuridico italiano la patrimonialità costituisce il carattere obiettivo della prestazione, anche il valore del lavoro umano e l'esigenza della sua tutela incontrano il loro riconoscimento sotto profili apparentemente diversi nei principi fondamentali recepiti dall'art. 1, 1° co., della Carta Costituzionale.

Invero l'art. 1, 1° co. Cost., stabilisce che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»; l'art. 3, 1° co. Cost., sancisce la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini senza alcuna distinzione e l'art. 3, 2° co. Cost., impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della libertà e dell'uguaglianza di tutti i cittadini ed alla partecipazione dei lavoratori alla organizzazione del Paese; l'art. 4, 1° co. Cost., riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.

Sembra incontestabile pertanto che alla sua stregua l'espressione «lavoro» debba intendersi nella accezione tecnico-giuridica della prestazione personale o prevalentemente tale delle energie psicofisiche dell'uomo, senza potersi riferire alla iniziativa ed all'attività dell'imprenditore, che rinviene d'altronde il suo riconoscimento ed incontra anche i suoi limiti nel disposto dell'art. 41 Cost.²⁶.

Inoltre, il 1° co. dell'art. 36 sancisce il diritto del lavoratore a percepire «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa». Questa appare la disposizione più importante di tale normativa, in quanto regola il diritto fondamentale del lavoratore ad un giusto trattamento

²⁵ Cfr. MICHELE GIORGIANNI, *L'obbligazione (La parte generale delle obbligazioni)*, Giuffrè, Milano, 1951 (rist. 1945), p. 36; *Cassazione Civile*, 10 aprile 1964, n. 835, in *Giustizia civile*, XIV (1964), I, p. 1604.

²⁶ CARLO LAVAGNA, *Basi per uno studio delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1953, p. 86; TIZIANO TREU, *Commento all'art. 35, 1° co. Costituzione in GIUSEPPE BRANCA (cur.), Commentario della Costituzione, Rapporti economici, artt. 35-40 T. 1*, Zanichelli editore, Bologna; Roma, Soc. ed. del Foro italiano, 1979, p. 1 ss; UMBERTO ROMAGNOLI, *Commento artt. 1-20. Art. 40. Supplemento. Legge 12 giugno 1990, n. 146. Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali* in M. V. BALLESTRERO-UMBERTO ROMAGNOLI (curr.), *Commentario alla Costituzione* fondato da GIUSEPPE BRANCA e da ALESSANDRO PIZZORUSSO, Zanichelli editore, Bologna; Roma, Soc. ed. del Foro italiano, 1979, pp. 76 ss; RENATO SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 327.

economico, tant'è che il requisito centrale della retribuzione appare invece quello indicato coerentemente per primo dal precetto costituzionale, della proporzionalità alla quantità ed alla qualità del lavoro espletato.

A seguito di queste problematiche sorgenti dalla accezione tipica dei termini 'prestazione' e 'lavoro', l'azione del volontariato viene ad interessare il Governo e la gestione dei servizi alla persona, dando origine ad una legislazione regionale raccordata ad alcuni principi comuni che sono poi diventati, nella Legge 11.08.1991 n. 266, principi fondamentali per la stessa legislazione regionale. La gratuità e la spontaneità dell'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, sono nel volontariato caratteri inscindibilmente connessi con quello dell'esclusivo perseguimento di fini di solidarietà, cioè della cura di interessi diversi da quelli propri (ed economicamente apprezzabili) del volontario. Infatti la prestazione di attività lavorativa senza retribuzione, ma nell'interesse proprio del lavoratore (si pensi al fenomeno del praticantato) integra la diversa fattispecie del lavoro gratuito, la quale, quando non è considerata sempre e comunque inammissibile principalmente per contrasto con l'art. 36 della Carta Costituzionale, quantomeno viene esclusa in concreto se il lavoratore versi in stato di bisogno, con conseguente riconduzione del rapporto all'ambito del lavoro subordinato²⁷.

Ad ogni buon conto, occorre evidenziare che la Legge-Quadro n. 266/90, che regola i rapporti del volontariato associato con le istituzioni pubbliche individua soltanto la struttura e le caratteristiche che le associazioni di volontariato devono possedere per essere considerate tali, ma non considera tutto il fenomeno del volontariato, in particolare quello individuale e familiare, né tutte le sue funzioni, come quella di anticipazione e di stimolo delle istituzioni. I suoi limiti restano nella precarietà legata alla sua stessa natura: il volontario presta la sua opera assistenziale quando può e quando vuole. Il volontariato significa dare prestazioni spontanee e gratuite di lavoro a servizio delle persone in difficoltà, o per la tutela dell'ambiente, o dei beni culturali, o per la protezione civile, o per la cooperazione allo sviluppo dei Paesi poveri.

Per converso, la forma associata, proprio perché disciplinata dalla legislazione italiana, diminuisce questa precarietà, in quanto il singolo volontario non è in grado comunque di garantire i diritti dei cittadini e non ne ha il compito.

²⁷ Cfr. LUIGI MENGHINI, *Nuovi valori costituzionali e volontariato. Riflessioni sull'attualità del lavoro gratuito*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 8-9.

4. *Problematiche giustlavoristiche che si configurano nell'apostolato individuale dei fedeli che operano in Parrocchia per la missione della Chiesa.*

Nell'ordinamento canonico all'interno della comunità ecclesiale l'apostolato viene realizzato sia attraverso la forma individuale sia attraverso le associazioni dei fedeli, in una forma assolutamente gratuita, nell'evangelizzazione e nella carità. Sembrerebbe, dunque, paradossale parlare di volontariato nella Chiesa, sussistendo nella stessa condizione di *christifedeles* una sorta di doverosità morale che deriva dall'appartenenza alla comunità ecclesiale e che, pertanto, sarebbe più corretto individuare come "apostolato".

Infatti, la Chiesa non può essere insensibile ai problemi umani anche quando questi si pongono fuori dei suoi confini istituzionali, nel mondo e nella società, in quanto Essa è a servizio dell'uomo, o più precisamente, del progetto di Dio sull'uomo. Questo progetto abbraccia l'uomo nella sua integralità, nel suo destino terreno ed eterno. E se «la comunione ecclesiale è, dunque, un dono, un grande dono dello Spirito Santo che i fedeli sono chiamati ad accogliere con gratitudine e, nello stesso tempo, a vivere con profondo senso di responsabilità, ciò si attua concretamente mediante la loro partecipazione alla vita ed alla missione della Chiesa» (CL, 20). Infatti l'antropologia cristiana afferma che l'uomo, creato ad immagine di Dio, di un Dio che è amore, non può realizzarsi autenticamente che nell'amore. L'amore, quindi, deve segnare tutte le sue relazioni: la relazione con Dio come le relazioni con i fratelli. Gesù Cristo è il modello supremo dell'uomo che si realizza nell'amore, dando la vita per i fratelli, l'«uomo per gli altri», colui che esprime in pienezza non solo l'amore di Dio per gli uomini, ma anche l'amore dell'uomo per Dio e per il prossimo.

Nell'ambito della Chiesa universale, tra i fedeli, incorporati a Cristo mediante il Battesimo, ve ne sono alcuni che, per divina istituzione sono costituiti a mezzo del Sacramento dell'Ordine quali ministri sacri (che vengono denominati chierici), tutti gli altri, invece, vengono comunemente denominati laici, secondo quanto stabilito dal Can. 207 §1 del C.I.C. del 1983. Questi ultimi costituiscono una delle componenti del popolo di Dio con una condizione costituzionale propria ed autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall'ordinamento canonico, essendo questo un 'punto di intersezione del mondo delle realtà spirituali e del mondo delle realtà temporali'.

Nell'ambito della Chiesa, oltre ai ministri sacri che hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine e che costituiscono la struttura gerarchica della Chiesa, esiste un nucleo proprio di ministero attribuibile ai laici, i quali sono impiegati per il bene della Chiesa e per opere di carità, costituendo l'apostolato che costituzionalmente viene tutelato dal Can. 225 C.I.C. 1983, che stabilisce che:

«i laici, dal momento che, come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il Battesimo e la Confermazione, sono tenuti all'obbligo generale ed hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio della salvezza venga conosciuto ed accolto da ogni uomo ed in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico ed in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari».

La precisa formulazione della norma risponde perfettamente agli insegnamenti conciliari²⁸, atteso che nel primo paragrafo del suindicato Canone 225 del Codice di Diritto Canonico del 1983 si dà risalto ad un apostolato generale, comune ad ogni laico, mentre nel secondo si puntualizza un apostolato specifico correlato ai compiti ed alle mansioni svolte dal singolo laico nell'ambito della società umana. In relazione al disposto del Can. 225 del Codice di Diritto Canonico del 1983 nascono, per il laico, diritti e doveri. È, infatti, diritto dei fedeli laici, secondo quanto dispone il Can. 227 C.I.C. 1983 che venga loro riconosciuta, nella realtà della città terrena, la libertà che compete ad ogni cittadino²⁹; nell'esercizio di questa libertà essi debbono, però ispirare la loro attività allo spirito evangelico ed alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa. Nel contempo i laici, onde essere in grado di vivere, annunciare e, se necessario, difendere la dottrina cristiana e partecipare inoltre all'esercizio dell'apostolato, hanno l'obbligo di acquisire la conoscenza di tale dottrina, in modo adeguato alla capacità ed alla condizione di ciascuno (Can. 229, §1 C.I.C. 1983).

Infatti, nella Chiesa universale e, dunque, nella Chiesa particolare vi sono molteplici fedeli che operano in Parrocchia e che mettono a disposizione

²⁸ «La Chiesa non si può considerare realmente costituita, non vive in maniera piena, non è un segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e collabora un laicato autentico... Perciò fin dal periodo di fondazione di una Chiesa, bisogna dedicare ogni cura alla formazione di un maturo laicato cristiano» (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum de activitate missionali Ecclesiae: *Ad Gentes divinitus*, in AAS, LVIII (1966), n. 21, pp. 947-990). – [D'ora in poi questo documento conciliare sarà indicato con la sola abbreviazione AG posta in parentesi nel corpo del testo].

²⁹ Cfr. art. 3 della Costituzione italiana e art. 2, n. 3 del nuovo Concordato tra Santa Sede e Stato italiano del 18.02.1984, quale riconoscimento di tale libertà.

i propri doni, carismi, la propria professionalità a servizio della comunità ecclesiale.

Tra questi si ricordano i catechisti, i ministri straordinari della Comunione, i musicisti, i coristi delle Messe domenicali e solenni, i sacristi volontari, i fedeli che collaborano alle pulizie ed al riordino dei locali parrocchiali, coloro che operano nella segreteria parrocchiale, i religiosi che con la loro testimonianza di vita consacrata sono dediti ad opere di apostolato, gli allenatori, gli istruttori delle varie attività sportive. Spesso tutti questi fedeli esercitano all'interno della comunità ecclesiale in modo costante e continuativo le mansioni corrispondenti alle loro specifiche competenze, essendo gli stessi nella maggior parte dei casi professionisti specializzati nel settore in cui prestano la loro opera volontaria. Tali fedeli possono variare le mansioni che espletano di solito, svolgendo anche compiti supplementari, quali ad esempio le visite domiciliari.

Nella maggior parte dei casi essi lavorano in Parrocchia secondo orari programmati e stabiliti e, se la situazione del caso lo dovesse richiedere e si rendesse necessario, gli stessi operano anche per più ore, tant'è che la loro attività si svolge addirittura nei giorni festivi e nelle festività infrasettimanali. La sussistenza di tale rapporto molto spesso si concretizza in termini temporali di anni ed anni, trascorsi a non percepire alcuna retribuzione e, lo zelo missionario di taluni è tale da spingerli a non interrompere l'impegno assunto neanche per periodi di riposo, quali ferie, congedi o semplici permessi. Le persone che operano in Parrocchia ricoprono dei ruoli per esclusiva richiesta delle esigenze parrocchiali e per venire incontro ad ogni sorta di necessità umana, legata molto spesso ad altri rapporti di necessità di altre Parrocchie. Costoro, ciascuno secondo le proprie disponibilità, corrispondono tempo e competenze nei confronti di coloro che si trovano nei più svariati bisogni di vita e, nel settore nel quale coordinano ed organizzano le attività che espletano.

Inoltre, i fedeli che operano in Parrocchia, oltre a svolgere con diligenza il proprio lavoro, sono sempre sottoposti alla vigilanza ed all'approvazione del Parroco, che controllano l'adempimento dei compiti già concordati antecedentemente con loro, atteso che nell'ordinamento canonico, al pari dell'ordinamento civile, l'esercizio dei diritti fondamentali dei fedeli è regolato dall'autorità ecclesiastica, in vista del bene comune e, dunque, entro i limiti di una competenza che non può esorbitare nell'arbitrarietà o nella strumentalizzazione.

Tuttavia, posto che nell'ambito dell'ordinamento canonico, ciascun fedele spontaneamente e per il bene comune della Chiesa dona la propria persona all'altro che si trova in una situazione di necessità, appare necessario illustrare quali problematiche giuslavoristiche potrebbero sorgere tra la Parrocchia ed

il singolo fedele, qualora quest'ultimo per le prestazioni d'opera lavorative svolte presso quella istituzione azionasse una causa di lavoro per aver svolto una attività lavorativa e, dunque, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato, senza però aver percepito alcuna retribuzione. Anche nell'ordinamento civile la crescente importanza sociale delle forme di volontariato e l'esigenza di superare le preesistenti perplessità ha motivato recentemente iniziative di leggi regionali e progetti nazionali diretti a fornire una disciplina quadro del rapporto tra volontari e loro organizzazioni. L'orientamento è nel senso di ribadire la natura gratuita del lavoro svolto al di fuori di vincoli contrattuali e di prevedere l'estensione della sola normativa previdenziale sugli infortuni e malattie professionali, atteso che il rapporto di lavoro subordinato delineato dall'art. 2094 cod. civ. è considerato, pacificamente, un rapporto di scambio, articolato intorno a due obbligazioni principali: l'attività lavorativa, da un lato, e la retribuzione dall'altro, costituendo una fattispecie tipica di cui l'onerosità costituisce elemento essenziale quanto la subordinazione e, che non esaurisce affatto le possibili specie di incontro tra capitale e lavoro e le ipotesi, giuridicamente rilevanti, di impiego della forza-lavoro.

A tal proposito vengono in considerazione taluni rapporti che pur non essendo riconducibili alla figura del rapporto di lavoro subordinato – non presentando l'elemento dello scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione – pur tuttavia presentano una forte analogia con esso, sotto il profilo della condizione di sottoprotezione economico-sociale di uno dei contraenti. Ci si riferisce a quei rapporti di carattere associativo – associazione in partecipazione, cooperative di lavoro – in cui, pur non essendovi obbligo retributivo a carico di alcuna delle parti, né estraneità del lavoratore rispetto al risultato produttivo, è rinvenibile tuttavia la sottoposizione del lavoratore, socio o associato, alle altrui decisioni e direttive.

Un'altra ipotesi in cui la giurisprudenza tende a presumere l'esistenza del lavoro subordinato tipico e, quindi, l'applicabilità della disciplina relativa, è quella del lavoro gratuito. Il problema della configurazione e della ammissibilità del lavoro gratuito ha dato luogo ad un dibattito dottrinale che attualmente si polarizza intorno a due opinioni contrastanti. Da un lato si afferma che il rapporto di lavoro gratuito, ancorché innominato, sia lecito in quanto idoneo a realizzare, mediante l'impegno di lavorare senza salario, interessi di tipo benefico o ideologico, meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento³⁰. Dall'altro si osserva la necessaria ed ineliminabile inerenza dell'onerosità

³⁰ Cfr. TIZIANO TREU, *Onerosità e correttezza nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 20.

ad ogni rapporto di lavoro subordinato giuridicamente rilevante. Da ciò si deduce che ogni qualvolta ci si trovi in presenza di una prestazione di lavoro subordinato, quand'anche le parti abbiano inizialmente non previsto o escluso un obbligo retributivo, quest'ultimo nasce automaticamente ed è azionabile dal lavoratore³¹. Alla stregua di questa impostazione, prestazioni di lavoro gratuito potrebbero al più configurarsi legittimamente solo nell'ambito di rapporti di cortesia, cioè al di fuori di ogni vincolo giuridico e di ogni subordinazione del lavoratore.

Il contrasto di opinioni dottrinali è largamente superato dalla già richiamata tendenza della giurisprudenza a far operare una rigorosa presunzione di ricorrenza del titolo oneroso.

In pratica, i giudici distinguono tra la prestazione di lavoro gratuita svolta a titolo di cortesia – cioè al di fuori di ogni vincolo giuridico – e il vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con illegittima esclusione della retribuzione, cui il lavoratore ha acconsentito per motivi diversi, quali l'aspettativa di vantaggi materiali differiti nel tempo. In questo contesto, il titolo gratuito è riconosciuto solo qualora «ricorrono particolari circostanze oggettive o soggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse etc.), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo della irrinunciabilità della retribuzione»³².

Nell'ambito del vivace fermento interpretativo suscitato dal fenomeno giuridico del lavoro subordinato gratuito, punto nodale attorno a cui ruotano le diverse ipotesi ricostruttive, rimane il contenuto precettivo dell'art. 36, 1° co., Cost., ed, in particolare, il confronto (e, quindi, l'identificazione) con la fattispecie dallo stesso ipotizzata. In proposito opinione pressoché pacifica in dottrina e del tutto costante in giurisprudenza è che elemento imprescindibile di quest'ultima sia la subordinazione, non applicandosi la disposizione al lavoro autonomo, né a quei rapporti associativi in cui la subordinazione consegue unicamente all'esistenza di un'organizzazione. Pertanto come la presenza dell'impegno di collaborazione è sufficiente ad identificare positivamente l'ipotesi di lavoro subordinato prevista dall'art. 36 Cost., così la mera omissione di ogni previsione della retribuzione di per sé non integra un elemento

³¹ Cfr. FABIO MAZZIOTTI DI CELSO, *Contenuto ed effetti del contratto di lavoro*, Jovene, Napoli, 1974, pp. 153 ss.

³² Così, *Cassazione Civile, Sezioni Unite*, 11 aprile 1981, n. 2123, in *Il Foro italiano*, CVII (1982), I, p. 208; *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 5 febbraio 1983, n. 996, in *Giustizia civile, Massimario 1983, Fascicolo 2*. Per un indirizzo meno rigido, cfr. *Cassazione Civile, Sezioni Unite*, 22 marzo 1983, n. 2007, in *Giustizia civile, Massimario 1983, Fascicolo 3*.

negativo alla stessa identificazione, che viceversa si realizza in presenza della destinazione al raggiungimento di una funzione meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, sia essa nominata o meno. Ne deriva che allo schema del contratto di lavoro «mediante retribuzione» ex art. 2094 c.c., è assegnata una sorta di '*vis attractiva*' nei confronti delle fattispecie concrete difformi, che cioè contengano l'elemento fondamentale della collaborazione ma non la previsione della retribuzione né un regolamento complessivo di interessi³³ meritevole di tutela secondo l'ordinamento, seppure diverso da quello di cui allo stesso art. 2094 c.c.. Discende, dunque, dalla presenza di interessi capaci di bilanciare, nella valutazione di meritevolezza prevista dall'art. 1322, 2° co., c.c., quello alla cui tutela è destinato l'art. 36 Cost., l'ammissibilità di contratti del tutto innominati di lavoro gratuito³⁴.

Il limite all'esistenza di figure innominate di contratto di lavoro si appalesa, dunque, all'esito di un giudizio di meritevolezza di tipo comparativo tra l'interesse alla retribuzione proporzionata e sufficiente che viene tutelato dall'art. 36 Cost. ed il diverso interesse in concreto perseguito che, per vincere la predetta *vis*, deve risultare di rilievo prevalente o almeno pari al primo.

Interessi idonei ad assumere tale rilevanza risultano, alla stregua della Carta Costituzionale, quelli solidaristici in genere (art. 2 Cost.), religiosi (artt. 8 e 19 Cost.), scientifici e culturali (artt. 33 ss. Cost.), assistenziali (art. 38, 5° co., Cost.), politici e ideologici (art. 49 Cost.).

In definitiva è la rilevanza sociale degli interessi al cui perseguimento è direttamente destinata l'attività lavorativa a costituire la ragione ed insieme il limite di ammissibilità della gratuità del lavoro subordinato. E se gli interessi meritevoli di tutela giustificano l'attribuzione gratuita della prestazione lavorativa, ma pur sempre sulla base di un rapporto contrattuale a ciò diretto, l'interesse familiare gode di una tutela di diritto obiettivo, che si realizza senza bisogno dello strumento contrattuale³⁵.

Nei casi di prestazioni effettuate a titolo di cortesia o a titolo di benevolenza, nei quali è insussistente qualsiasi profilo contrattuale e, dunque, impegnativo, manca l'elemento fondamentale dell'impegno di collaborazione e, quindi, addirittura la giuridicità della fattispecie³⁶.

La determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato in questo contesto lavorativo esige l'individuazione delle categorie o qualifiche

³³ Cfr. MATTEO DELL'OLIO, *La prestazione di fatto del lavoro subordinato*, Cedam, Padova, 1970, p. 72.

³⁴ Cfr. *Op. ult. cit.*, p. 72.

³⁵ Cfr. *Ibidem*, p. 72.

³⁶ Cfr. *Ibidem*, p. 72.

previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni proprie della qualifica o categoria rivendicata dal lavoratore.

Per tale motivo, nel caso in cui un fedele instaurasse una causa di lavoro allorquando inevitabilmente, si fosse compromessa la natura fiduciaria del rapporto inizialmente intercorso tra le parti, sarebbe opportuno auspicare una disciplina che tuteli e definisca tale rapporto di lavoro, attesa l'assenza di garanzie procedimentali previste in materia di lavoro.

5. *Osservazioni inerenti le attività di apostolato dei fedeli nelle problematiche giuslavoristiche tra lavoro gratuito e lavoro subordinato oneroso.*

I fedeli si adoperano in Parrocchia per conseguire il fine della missione della Chiesa consistente nella santificazione e nella promozione umana. La missione che i fedeli sono chiamati a compiere è duplice: essa è interna, in quanto è spirituale e comune ad ogni cristiano, essendo fondata sulla Consacrazione Battesimale e sul Sacramento della Confermazione, sulla vita della fede, della carità e sui doni spirituali e, proprio perché è comune a tutti essa è generica, determinata solo dalle condizioni e dalle circostanze esistenziali individuali; al tempo stesso, la missione del fedele si configura nel mondo esterno divenendo per tale motivo più specifica e più indeterminata, sia perché la stessa si svolge in precisi contesti sociali ed umani, sia perché si rivolge a gruppi di persone, ognuno dei quali presenta caratteristiche personali diverse. Infatti, in Parrocchia si individuano i nuovi bisogni sociali del territorio e la richiesta di nuovi servizi, identificando, tra coloro che sono desiderosi di prestare la propria opera, le figure professionali necessarie al soddisfacimento dei nuovi bisogni emersi, progettando ed erogando operativamente l'attività formativa per le nuove figure professionali, creando all'interno della stessa Parrocchia servizi innovativi di prima accoglienza, tutoraggio, accompagnamento ed orientamento specifici per fasce deboli, al fine di eliminare le affezioni fisiche e psicologiche, l'affrancazione dalla solitudine, dall'emarginazione e dall'abbandono, il riequilibrio di situazioni di svantaggio sociale e culturale, l'affermazione della consapevolezza e del rispetto della dignità umana, nonché dei diritti dell'uomo e degli esseri viventi.

Le attività dei fedeli intendono incidere significativamente sul tessuto sociale della comunità ecclesiale, sostenendo i processi di sviluppo congiuntamente alla qualità del legame sociale, intervenendo, dunque, attraverso servizi di pubblica utilità di carattere innovativo che migliorino la qualità sociale complessiva e facilitino l'inserimento sociale delle persone più bisognose.

A tal fine la Parrocchia ed in particolare le attività di apostolato dei fedeli rappresentano lo strumento giuridico più idoneo per coniugare gli interessi solidaristici che afferiscono il territorio della comunità ecclesiale.

Se, dunque, l'apostolato dei fedeli consiste nella partecipazione alla missione salvifica della Chiesa, cui sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del Battesimo e della Confermazione, il fine apostolico della Chiesa si attua attraverso l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti. Dai Sacramenti poi, in particolare dalla Sacra Eucaristia, viene comunicata ed alimentata quella carità verso Dio e gli uomini che è l'anima di tutto l'apostolato. Così ogni fedele, in virtù dei doni che ha ricevuto, diviene testimone ed insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa «secondo la misura del dono del Cristo» (Ef 4,7).

Grava, quindi, su tutti i fedeli il peso di lavorare, perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. La grande opera missionaria di tutta la Chiesa deve essere sorretta spiritualmente e materialmente da tutti, secondo la vocazione cristiana di ciascuno, nella consapevolezza dell'impegno che scaturisce dal Battesimo, al fine di portare a tutti i popoli l'evangelico messaggio dell'amore di Cristo.

La comunione e la missione sono, dunque, profondamente congiunte tra loro, si compenetrano e si implicano mutuamente, al punto che la comunione rappresenta la sorgente ed insieme il frutto della missione. La comunione è missionaria e la missione è per la comunione, traducendo il tutto nel rapporto esistente tra laici e pastori missionari in azioni condivise di collaborazione ed in decisioni condivise di corresponsabilità.

Tutti i fedeli che operano in modo stabile in Parrocchia prestano la loro opera per uno scopo di natura missionaria ben definito, non economico e, caratterizzano la propria azione non per il proprio vantaggio, bensì per fini di solidarietà sociale, favorendo nella comunità ecclesiale l'inserimento delle persone più svantaggiate. In particolare, le diverse forme di apostolato che i fedeli svolgono in Parrocchia perseguono la promozione sociale del territorio attraverso l'erogazione di diversi servizi, tra cui rientrano anche quelli a connotazione socio-sanitaria ed educativo-formativa. Infatti, alcuni di loro prestano assistenza sociale e socio-sanitaria, con erogazioni di servizi verso persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari e/o nella forma di aiuti umanitari anche verso componenti di collettività estere, mentre altri espletano attività di beneficenza, di istruzione e formazione, facendo praticare ai fanciulli ed agli adolescenti sports dilettantistici quali attività extrascolastiche e ricreative, per promuovere, valorizzare

e potenziare le doti di coloro che non hanno la possibilità di iscriversi a tali attività ludiche presso centri specializzati a pagamento.

In Parrocchia vengono organizzate anche attività di intrattenimento, oltre ad attività religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastiche della persona. Tutte queste attività della Parrocchia operano in diversi settori e sono dirette a favore delle persone disagiate, ma possono essere a beneficio di chiunque. Le attività dei fedeli rappresentano, dunque, un modello di sviluppo locale, atteso che a partire dalla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio attraverso la professionalità di coloro che prestano la loro opera, si genererà una crescita del loro apostolato integrata con la crescita sociale e relazionale del territorio stesso.

L'operosità attiva compiuta dai singoli fedeli all'interno della Parrocchia è tutta diretta al conseguimento del bene della comunità ecclesiale, in quanto gli stessi perseguono scopi di carattere assistenziale, culturale, sportivo, filantropico, ricreativo.

La maggior parte delle attività di apostolato che si svolgono in una Parrocchia e con essa in una Diocesi, se fossero inquadrare in una prospettiva giuslavoristica, potrebbero essere equiparate alle attività lavorative che vengono prestate dai volontari nelle organizzazioni di volontariato riconosciute dal nostro ordinamento giuridico.

Si rende necessario sottolineare che, in relazione al fenomeno del lavoro, lo svolgimento delle richiamate attività rientrerebbe in fattispecie diverse a seconda dell'ambito di collocazione delle stesse. Infatti, in questa prospettiva, si pone in evidenza da una parte il cosiddetto '*lavoro nel mercato*', dall'altra il cosiddetto '*lavoro fuori mercato*'. Nel primo caso rientra il lavoro che viene svolto al fine di ricevere la controprestazione in denaro data dalla retribuzione ovvero dal compenso in caso di fattispecie di lavoro non subordinato. A tal proposito, si ricordano gli elementi di specialità legati alle particolari caratteristiche del soggetto datore di lavoro, ovvero la Diocesi, nel momento in cui instaura un rapporto di lavoro 'comune', a titolo oneroso. Nel secondo caso, invece, il lavoro viene prestato non in vista del corrispettivo, ma a titolo gratuito, o in virtù di particolari caratteristiche del soggetto che lo presta ovvero dalle peculiari motivazioni (*l'animus*) per cui viene prestato.

L'introdursi di questo microsettore nell'ordinamento giuslavoristico, induce necessariamente a riproporre alcuni punti fermi della ricostruzione giuridica del contratto di lavoro. Il modello generale di riferimento resta quello del lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del codice civile, che pone l'onerosità della prestazione quale elemento centrale e distintivo, laddove prescrive che l'obbligazione di lavoro sia assunta 'mediante retribuzione', venendo consi-

derata pertanto l'elemento essenziale per l'identificazione dello schema del contratto di lavoro e della stessa figura del lavoro subordinato. La retribuzione, peraltro, trova un preciso ed apposito riconoscimento costituzionale nell'art. 36, 1° co. della Costituzione, quale diritto in capo al lavoratore come tale, determinabile nel suo ammontare anche nel completo silenzio delle parti. In estrema sintesi su queste basi la dottrina e la giurisprudenza unanimi ritengono che in generale sia presente una presunzione di onerosità della prestazione di lavoro, che assurge a carattere normale del lavoro subordinato.

L'art. 36 della Carta Costituzionale assume un ruolo di particolare rilievo nel quadro delle norme costituzionali in materia di lavoro, in quanto stabilisce alcuni principi che, riferendosi in linea immediata alle condizioni economiche e normative di trattamento diversamente dalle norme costituzionali, attribuiscono ai lavoratori diritti che possono essere fatti valere senz'altro in sede giudiziale. Infatti, le statuizioni dell'art. 36 della Costituzione concernono sostanzialmente la disciplina nelle sue linee principali del rapporto di lavoro subordinato, alla quale appartengono le regole rivolte a soddisfare esigenze ed interessi essenziali dei prestatori d'opera come quelli inerenti al trattamento economico, alla durata giornaliera e settimanale della prestazione ed al riposo settimanale ed annuale.

In tale quadro giuridico di sistema la configurabilità stessa di una fattispecie di lavoro gratuito è stata messa in discussione, giacché il tipo contrattuale previsto dall'art. 2094 c.c. pone la retribuzione quale elemento essenziale del contratto di lavoro. Pertanto si è giunti a ritenere possibile questa fattispecie soltanto facendo riferimento alla figura del contratto atipico previsto in generale dall'art. 1322, secondo comma del codice civile, per cui:

«Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». La meritevolezza dell'interesse in questi casi è ritenuta sussistente in quanto l'attività di lavoro «ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di un'adeguata retribuzione, ma *affectionis vel benevolentiae causa* o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si sperino di trarre dall'esercizio dell'attività stessa»³⁷.

³⁷ Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 novembre 2003, n. 16774, in *Orientamento giuridico del lavoro*, LII (2003), I, 874.

Si ritiene, dunque, che al contratto di lavoro gratuito possano essere ritenute applicabili alcune norme previste in materia di lavoro a causa onerosa, quali l'obbligo generale della buona fede contrattuale e l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro (art. 2087 c.c.) ed anche il potere direttivo e disciplinare, peraltro con maggiori dubbi. La regola generale però non muta e resta quella della presunzione di onerosità della prestazione di lavoro, che assume comunque carattere relativo, ovvero che ammette la prova contraria (*iuris tantum*).

Si ricorda che la presunzione di gratuità della prestazione di lavoro opera anche per il lavoro svolto dai religiosi nell'ambito delle proprie comunità religiose, per cui «il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non riguarda le prestazioni svolte all'interno della comunità religiosa, sotto l'unico stimolo di principi morali, senza la tipica subordinazione e senza prospettive di retribuzione»³⁸.

Si tratta di prestazioni rese da soggetti, qualificati appunto come 'religiosi', per i quali la presunzione di gratuità della prestazione opera peraltro nei limiti in cui le prestazioni si trovino in rapporto causale con l'adempimento dei voti imposti dalle regole dell'ente di appartenenza. Occorre precisare che la presunzione di gratuità opera pacificamente nei casi in cui la prestazione venga svolta nell'ambito della medesima comunità religiosa di appartenenza, mentre nel caso in cui la prestazione sia resa a favore di terzi riemergerebbero le normali regole in tema di presunzione di onerosità della prestazione.

Tuttavia, anche in casi del genere, in cui la presunzione di gratuità potrebbe non essere ritenuta operante, dalle risultanze probatorie può comunque di nuovo emergere il carattere gratuito della prestazione. In tal modo, seguendo una accezione più ampia di prestazione svolta comunque a favore o nel rispetto di obblighi assunti con l'ente di appartenenza, si è giunti a ritenere che non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato nell'ipotesi in cui il religioso svolga un'attività lavorativa (nella specie didattica presso una scuola comunale) alle dipendenze dell'ordine o congregazione di appartenenza nel rispetto dei voti pronunciati e degli obblighi assunti³⁹.

Occorre precisare altresì che, per restare nell'ambito della fede cattolica, la qualificazione di 'religioso' desumibile dalle norme concordatarie risulti più ampia rispetto alla definizione di tale figura da parte del diritto canonico,

³⁸ Cfr. ad es. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 2 dicembre 2002, n. 17096, in *Giustizia civile, Massimario XLVIII* (2002), p. 2097 e in *Diritto e giustizia*, III (2002), Fascicolo 46, p. 71.

³⁹ Cfr. *Corte d'Appello di Salerno*, 18 settembre 2002, in *Lavoro nella giurisprudenza*, II, XI (2003), p. 188 contra *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 15 settembre 1995 n. 9734 in *Giustizia civile, Massimario XLI* (1995).

che limita lo *status religiosus* ai membri delle Associazioni religiose in senso stretto, quali gli Ordini, le Congregazioni e le Associazioni di vita comune e, pertanto, lo esclude per gli appartenenti agli Istituti secolari.

La presunzione relativa di gratuità della prestazione di lavoro, su cui ci si vuole soffermare maggiormente, concerne le attività lavorative che possono svolgersi nell'ambito di organizzazioni di volontariato, secondo il disposto della cosiddetta Legge-Quadro n. 266 del 1991 sul volontariato, che vieta di retribuire l'attività del volontario ed impone soltanto determinati obblighi assicurativi e di rimborso spese a favore dei volontari (art. 2, 2° co., L. n. 266 del 1991)⁴⁰.

La Legge-Quadro assume una valenza fondamentale di 'filtro', nell'ambito della quale la prestazione del volontario assume caratteri di tipicità, che dovrebbe sottrarla ad ogni possibile inquinamento o strumentalizzazione, in modo da evitare abusi possibili in caso di volontariato individuale, come mezzo di dissimulazione di rapporti di lavoro di mercato. La Legge n. 266 del 1991, fornisce una definizione di lavoro gratuito in precedenza non presente nel nostro ordinamento, che annovera il contratto di lavoro gratuito tra i contratti atipici secondo quanto stabilisce l'art. 1322 c.c., secondo comma. Infatti, detta Legge definisce attività di volontariato «quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 2, 1° co., L. n. 266 del 1991).

Se tale definizione può, in linea di diritto, avere solo carattere per così dire indicativo a livello generale, in quanto vale soltanto ai fini della richiamata Legge, ad ogni modo rende possibile costruire su di essa la presunzione relativa di gratuità della prestazione di lavoro, fino cioè a prova contraria della sussistenza di un lavoro a titolo oneroso.

Occorre precisare che se le Organizzazioni di volontariato per essere tali devono avvalersi «in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti» (art. 3, 1° co., L. n. 266 del 1991), allo stesso tempo «possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta» (art. 3, 4° co., L. n. 266 del 1991).

Si tratta, cioè, della possibilità di avvalersi di lavoro nel mercato, per quanto riguarda figure professionali che svolgano lavoro subordinato o autonomo funzionale ad esempio alla organizzazione interna dell'associazione. Pertanto,

⁴⁰ Cfr. Tribunale A. amministrativo Regionale Campania Napoli, Sezione I, 21 marzo 2006, n. 3108, in *Massima Redazionale*, XXXII (2006); cfr. Corte d'Appello di Milano, 27 maggio 2003, in *Lavoro nella giurisprudenza*, XI (2003), II, p. 1169.

occorre aver riguardo anche alla attività in concreto svolta dal soggetto al fine di ritenere sussistente la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa⁴¹.

Si rende necessario sottolineare che nell'ambito delle attività svolte da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, molte di esse operano avvalendosi di prestatori d'opera a carattere gratuito, nel senso che la forma di collaborazione instaurata corrisponde a quella in cui il prestatore lavora semplicemente per passione o per idealità, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle varie iniziative poste in essere dall'ente senza scopo di lucro per il quale opera, senza richiedere o ricevere alcun tipo di compenso per l'attività prestata. Sotto il profilo della mancata previsione di un compenso, quale controprestazione all'attività lavorativa prestata da un soggetto, si deve rilevare come ciò sia giustificato dall'inesistenza di un rapporto di lavoro sia autonomo sia subordinato. Come emerge dalla normativa che disciplina i contratti di lavoro, un rapporto di lavoro si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell'altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell'onerosità della prestazione, elemento che ricorre quando vi sia una corrispettività tra l'attività svolta dal lavoratore e la controprestazione posta a carico del datore di lavoro.

La *ratio* della norma è quella di rovesciare la presunzione di onerosità che si riconnette di norma allo svolgimento di attività lavorative⁴². Giurisprudenza ormai consolidata fa discendere automaticamente il carattere oneroso della prestazione da principi fondamentali del nostro ordinamento (art. 36 Cost. e art. 2094 c.c.) sia pur riconoscendo, nell'ambito dell'autonomia privata, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro in cui venga esclusa ogni forma di retribuzione per l'opera prestata⁴³.

Pertanto ai fini della ammissibilità e della legittimità del lavoro gratuito, deve essere rigorosamente accertato che l'attività lavorativa risulti effettuata *affectionis vel benevolentia causa*, ovvero connotata da un particolare *animus* che valga ad escludere in radice la causa onerosa della prestazione, ossia per la realizzazione di una determinata causa di natura non economica diret-

⁴¹ Cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Catania, Sezione III, 23 aprile 2002, n. 693, in *Il Foro amministrativo*, TAR, 2002, p. 1423.

⁴² Cfr. ALBERTO PIZZOFFERRATO, *Il lavoro nel settore non profit. Profili individuali in Non profit e volontariato, profili giuridico-istituzionali*, IPSOA, Milano, 1999, p. 109.

⁴³ Cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 marzo 1998, n. 3290, in *Giustizia civile*, Massimario XLIV (1998), p. 686; Cassazione Civile, 14 dicembre 1994, n. 10664; Cassazione Civile, 23 novembre 1994, n. 9919.

tamente riconducibile alle finalità sociali, culturali, assistenziali perseguite dall'associazione di appartenenza.

Si comprende allora come le prestazioni dei volontari si intendono rese al di fuori di qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante in grado di giustificare l'insorgenza di legittime pretese reciproche tra le parti. Conseguentemente non sussistendo la volontà delle parti di vincolarsi, non sorge il diritto al compenso, neppure qualora non si realizzasse l'aspettativa che aveva indotto il prestatore a collaborare gratuitamente: in tal caso non è configurabile l'ipotesi dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., in difetto dei relativi estremi. Detta azione, infatti, è proponibile da un soggetto che lamenti una propria diminuzione patrimoniale nei confronti di un altro soggetto che, correlativamente, realizza un corrispondente aumento patrimoniale, senza che ciò sia giustificato da una disposizione di legge o da un accordo tra le parti. Tale condizione non ricorre certamente nell'attività del volontario posto che, questi svolge spontaneamente la propria opera per finalità del tutto avulse da qualsiasi tornaconto economico personale.

Si tratta di una rigorosa indagine sulla reale natura degli interessi posti in essere, che a prescindere dal formale schema negoziale predisposto dalle parti, vada a considerare le modalità concrete del lavoro, la qualità e le condizioni economiche-sociali dei soggetti coinvolti ed i loro rapporti personali⁴⁴.

In realtà, la presunzione relativa di gratuità della prestazione lavorativa, rimane la possibilità per la parte interessata di provare che l'attività lavorativa prestata, anche in mancanza di ogni formalizzazione contrattuale, integra una ipotesi di contratto di lavoro a titolo oneroso, in forma subordinata ovvero autonoma, secondo i modelli tipici previsti dal nostro ordinamento. Pertanto, qualora si prospettasse una controversia di lavoro nel caso in cui un lavoratore riuscisse a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro non gratuito ma oneroso, il Giudice potrebbe riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro oneroso con l'applicazione della relativa disciplina.

Partendo dal presupposto che le attività prestate dal singolo volontario potrebbero essere equiparate alle attività di apostolato che i singoli fedeli svolgono all'interno di una Parrocchia, atteso che le stesse anch'esse consistono in prestazioni d'opere gratuite, che non comportano la richiesta o la ricezione di alcun tipo di compenso per l'attività prestata, tant'è che questi ultimi collaborano gratuitamente con il Parroco al fine di conseguire la missione della Chiesa, nella comunità ecclesiale si insidiano problematiche giuslavoristiche,

⁴⁴ Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 6 aprile 1999, n. 3304, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, XVI (2000), p. 396.

nel caso in cui il singolo fedele, dopo aver prestato gratuitamente la propria opera rivendicasse, a distanza di tempo la natura onerosa del rapporto intercorso con la Parrocchia, quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno del 29.08.1986, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 222 del 20.05.1985.

Si ricorda che nel nostro ordinamento la Parrocchia gode di un riconoscimento anche ai fini civilistici, avendo la Chiesa rilievo esclusivamente per il diritto canonico, in quanto comunità ecclesiale.

Nella maggior parte dei casi questo tipo di collaborazione non crea problemi quando si atteggia in modo tale che possa essere esclusa la sussistenza di obbligazioni dall'una e dall'altra parte, quali la saltuarietà e la discrezionalità della frequentazione.

I problemi maggiori si presentano invece quando la frequenza si prolunga per un notevole periodo di tempo assumendo cadenza regolare e qualora il fedele svolga mansioni assimilabili in varia misura a quelle degli altri lavoratori regolarmente assunti presso enti pubblici. In questa situazione, potrebbe accadere che il singolo fedele chieda il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come il caso contemplato nella sentenza n. 13380/2003, laddove la Suprema Corte confermava la decisione di merito che qualificava in termini di lavoro subordinato di sacrista la prestazione svolta da una donna che per anni aveva provveduto alla preparazione delle funzioni sacre presso una Parrocchia, alla custodia della chiesa e dei relativi arredi, nonché alla sorveglianza della Casa Parrocchiale ed alla vendita di libri nella Libreria Parrocchiale, traendo argomenti anche da una lettera con la quale il Parroco aveva mosso rilievi in ordine alle modalità di svolgimento di detta attività da parte della donna ed aveva affermato l'esistenza di un vincolo sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la concessione alla donna dell'uso gratuito dell'alloggio parrocchiale.

Nella richiamata sentenza n. 13380/2003, la Suprema Corte statuisce testualmente che:

«L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia; il relativo accertamento, che spetta al Giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se congruamente e logicamente motivato, deve tener conto della particolare natura del rapporto»⁴⁵.

⁴⁵ Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 11 settembre 2003, n.13380, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, XXIII (2004), II, p. 282.

Secondo una consolidata giurisprudenza, è

«devoluta al Giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il Giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che Egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento e l'“iter” seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata»⁴⁶.

La subordinazione è l'unico elemento idoneo a caratterizzare e distinguere il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. da altri rapporti simili e, consiste nel «vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro» (c.d. eterodirezione). Questo orientamento è ormai pacifico nella giurisprudenza della Cassazione⁴⁷ e largamente ricevuto anche in quella di merito⁴⁸. Non mancano pronunce che addirittura considerano sufficiente il solo elemento della eterodirezione per integrare la fattispecie ex art. 2094 del codice civile.

La dottrina in genere condivide le valutazioni della giurisprudenza sulla

⁴⁶ Cfr. *Cassazione Civile, sezione III, 30 ottobre 1998*, n. 10896, in *Giustizia civile*, Massimario XLV (1999), p. 115.

⁴⁷ Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 4 marzo 1998*, n. 2370, in *Giustizia civile*, Massimario XLIV (1998), p. 498; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 11 maggio 1990*, n. 4070, in *Giustizia civile*, Massimario XXXVI, (1990), Fascicolo 5; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 febbraio 1987*, n. 1714, in *Il Foro italiano*, CXIV (1989), I, p. 2908; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 novembre 1986*, n. 7015, in *Giustizia civile*, Massimario XXXII (1986), Fascicolo 11; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 aprile 1983*, n. 2728, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, III (1984), II, p. 302 e in *Giustizia civile*, Massimario XXIX (1983), Fascicolo 4; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 ottobre 1981*, n. 5290, in *Giustizia civile*, Massimario XXVII (1981), Fascicolo 10.

⁴⁸ Cfr. *Tribunale di Torino, 25 maggio 1998*, in *Giurisprudenza Piemontese*, LXXXVI (1998), p. 231; cfr. *Pretura di Roma, 9 gennaio 1997*, in *Giurisprudenza del lavoro Lazio*, XXXV (1997), p. 342; cfr. *Pretura di Parma, 25 luglio 1994*, in *Lavoro nella giurisprudenza*, III (1995), p. 145, con nota di PAOLO BANZOLA, p. 148; cfr. *Pretura di Bergamo, 25 giugno 1991*, in *Informazione previdenziale*, VIII (1992), p. 354; cfr. *Pretura di Torino, 26 novembre 1987*, in *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*, XXXV (1986), p. 675; cfr. *Pretura di Venezia Mestre, 30 aprile 1986*, in *Orientamento della giurisprudenza del lavoro*, XXXV (1986).

decisività dell'elemento 'eterodirezione' ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c.⁴⁹: tuttavia molti autori applicano con più rigore il procedimento sillogistico di qualificazione e pertanto ricercano la contemporanea presenza nel caso concreto di tutti gli elementi caratterizzanti il tipo legale⁵⁰.

Nella sentenza n. 13380/2003, la Suprema Corte statuiva che la subordinazione di un rapporto di lavoro si concretizzava nell'«esistenza di un vincolo personale che assoggettava il prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e, sottolineava che tale accertamento deve tener conto, di volta in volta, della particolare natura del rapporto». La decisione dei Giudici della Suprema Corte si concludeva per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto le mansioni di sacrista, puntualizzando esplicitamente l'esistenza di un preciso vincolo sinallagmatico tra la concessione in uso gratuito di un alloggio Parrocchiale abitato dalla famiglia del fedele sacrista ed i compiti specifici allo stesso assegnati, dei quali il Parroco significativamente auspicava lo svolgimento consono e non affrettato, esplicando in tal modo i poteri di vigilanza, controllo e direttiva, tipici della parte datoriale nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Questa pronuncia dei giudici della Suprema Corte sintetizza il punto d'arrivo dell'evoluzione giurisprudenziale che ha coinvolto il metodo di qualificazione dei rapporti di lavoro a partire dagli anni Ottanta. Le sentenze della Cassazione hanno valorizzato in misura sempre maggiore la fonte contrattuale del rapporto di lavoro subordinato, trovando convinti appoggi e conferme in dottrina⁵¹. Questa evoluzione è avvenuta principalmente lungo due direttrici.

Anzitutto la giurisprudenza ha rivalutato decisamente la volontà delle parti, come si è storicamente manifestata all'inizio del rapporto lavorativo, la cui natura è in ipotesi contestata. Alcune pronunce elevano questa volontà al rango di presunzione semplice: quando le parti abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo è necessario dimostrare «in concreto l'elemento della

⁴⁹ Cfr. SERGIO MAGRINI, *Lavoro (contratto individuale) (voce)*, in *Enc. dir.*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, p. 138; cfr. GIUSEPPE SUPPIEJ, *Il rapporto di lavoro*, in *Enciclopedia giuridica del lavoro* fondata da GIULIANO MAZZONI, Cedam, Padova, 1982, pp. 9-10-12; PIETRO ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento. Artt. 2094-2095*, in *Commentario al codice civile*, diretto da PIERO SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1992, p. 23.

⁵⁰ Cfr. ROBERTO PESSI, *Contributo allo studio della fattispecie lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 1989, p. 169; cfr. EDOARDO GHERA, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro*, Editore Cacucci, Bari, 2000, p. 66.

⁵¹ Cfr. R. PESSI, *op. ult. cit.*, p. 169 ss.

subordinazione» per superare la presunzione di autonomia⁵²; altre avvertono che per determinare «la natura subordinata o autonoma del rapporto» si deve indagare «la fattispecie concreta delle modalità di svolgimento della prestazione» valutando tutti gli elementi compresa la «volontà delle parti»⁵³. Si esclude decisamente, comunque, l'esistenza di una presunzione di lavoro subordinato nei casi dubbi⁵⁴.

La rivalutazione della fonte contrattuale del rapporto di lavoro si sta sviluppando anche in una seconda direzione. La giurisprudenza degli anni Ottanta e Novanta applica gli indici secondari di esistenza del vincolo per accertare il rapporto di lavoro subordinato ogniquale volta l'elemento della eterodirezione non sia facilmente apprezzabile per le peculiari caratteristiche di rapporto esaminato: la formulazione di alcune decisioni (più frequenti negli anni Ottanta) sembra rivelare tuttavia un'opera di qualificazione effettuata in buona misura sulla base del meccanico riscontro della sussistenza degli altri elementi 'tipici' del rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva esistenza del requisito fondamentale della eterodirezione⁵⁵.

⁵² Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 22 novembre 1999, n. 12926, in *Giustizia civile*, Massimario XLV (1999), p. 2320; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 28 luglio 1999, n. 8187, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, XIX (2000), II, p. 280; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 11 giugno 1999, n. 5787, in *Giustizia civile*, Massimario XLV (1999), p. 1335; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 30 ottobre 1997, n. 10704, in *Giustizia civile*, Massimario XLIII (1997), p. 2049; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 15 febbraio 1997, n. 1427, in *Giustizia civile*, Massimario XLIII (1997), p. 255; cfr. *Cassazione Civile*, 4 agosto 1995, n. 8565; cfr. *Cassazione Civile*, 17 novembre 1994, n. 9718; cfr. *Pretura di Parma*, 25 luglio 1994, in *Lavoro nella giurisprudenza*, III (1995); cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 27 novembre 1986, n. 7015, in *Giustizia civile*, Massimario XXXII (1986), Fascicolo 11.

⁵³ Cfr. *Tribunale di Torino*, 25 maggio 1998, in *Giurisprudenza Piemontese*, LXXXVI (1998), p. 231.

⁵⁴ Cfr. *Tribunale di Perugia*, 26 ottobre 1996, in *Rassegna giuridica Umbra*, LXXXVI (1997), p. 402; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 27 gennaio 1989, n. 524, in *Giustizia civile*, Massimario XXXV (1989), Fascicolo 1; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 17 giugno 1988, n. 4150, in *Il Foro italiano*, CXIV (1989), I, p. 2908.

⁵⁵ Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 14 gennaio 1982, n. 201, in *Giustizia civile*, Massimario XXVIII (1982), Fascicolo 1, che stabilisce: «fuori dalle ipotesi tipiche di evidenza della massima autonomia o della massima subordinazione [...] per stabilire se un rapporto sia di lavoro autonomo o subordinato occorre fare ricorso ad altri criteri di valutazione»; e prosegue elencando alcuni indici secondari del vincolo. Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 14 febbraio 1981, n. 897, in *Giustizia civile*, Massimario XXVII (1981), Fascicolo 2 che afferma: «ove non sia possibile fondare la distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato sull'elemento della subordinazione [...] legittimamente tale distinzione è fondata su altri elementi»; in termini simili *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 27 marzo 2000, n. 3674, in *Informazione previdenziale*, XVII (2001), p. 148. Affermazioni analoghe si trovano in *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 13 maggio 1987, n. 4405, in *Giustizia civile*, Massimario XXX (1987), Fascicolo 5; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 14 luglio 1984, n. 4131, in *Giustizia civile*, Massimario XXX (1984), Fascicolo 7; *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 16 dicembre 1983, n. 7433, in *Giustizia civile*, Massimario XXIX (1983), Fascicolo 11; *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 5 gennaio 1983, n. 38, in *Giustizia civile*, Massimario XXIX (1983), Fascicolo 1; *Cassazione Civile, sezione III*, 13 dicembre 1988, n. 6857, in *Giustizia civile*, Massimario XXXIV (1988), Fascicolo 12; e *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 14 dicembre 1981, n. 6606, in

Questo *modus procedendi* è almeno in parte tributario del metodo tipologico di qualificazione della fattispecie del lavoro subordinato. L'interprete riconduce il rapporto di lavoro esaminato al tipo legale dell'art. 2094 c.c. attraverso il metodo tipologico, ogniqualvolta riscontra la maggior parte degli elementi caratteristici del tipo socialmente prevalente di lavoro subordinato⁵⁶. L'eterodirezione è un elemento che deve esserci nel rapporto di lavoro subordinato, anche se in ipotesi non si è mai manifestata in modo tangibile. La ricorrenza di alcuni elementi che solitamente si riscontrano nel rapporto di lavoro subordinato socialmente prevalente non comporta in modo automatico la sussistenza del vincolo di subordinazione.

Gli indici secondari concorreranno piuttosto insieme a tutti gli altri elementi rilevanti a formare il convincimento del giudice per presunzioni: quando queste ultime siano gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. e da esse sia possibile dedurre con sicurezza l'esistenza del vincolo di subordinazione, il Giudice trarrà la conseguenza dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L'orientamento appena tratteggiato è espressamente condiviso da altre pronunce della Cassazione degli anni Novanta⁵⁷. Inoltre, esso ha il merito di ricondurre la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato al metodo sussuntivo⁵⁸, che sembra d'altro canto il procedimento logico di qualificazione accolto dal nostro codice civile⁵⁹.

Se, dunque, un fedele instaurasse nei confronti di una Parrocchia una controversia giuslavoristica per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la stessa, in un primo tempo i Giudici potrebbero rigettare la domanda, escludendo la natura subordinata del rapporto di lavoro, identificando la fattispecie in un contratto di lavoro

Giustizia civile, Massimario XXVII (1981), Fascicolo 12, statuiscono invece in modo più sfumato che «quando l'esistenza o meno» del requisito della subordinazione al potere direttivo del datore di lavoro «non è agevolmente apprezzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri-guida». Affermazioni analoghe si leggono anche in *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 6 dicembre 1985, n. 6150, in *Giustizia civile*, Massimario XXXI (1985), Fascicolo 12 e *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 26 luglio 1984, n. 4422, in *Giustizia civile*, Massimario XXX (1984), Fascicolo 7.

⁵⁷ Cfr. LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, *Subordinazione e diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 1967, p. 142; PAOLO TOSI, *Il dirigente d'azienda*, Giuffrè, Milano, 1974, pp. 174 ss.; cfr. FRANCO CARINCI-RAFFAELE DE LUCA TAMAJO-PAOLO TOSI-TIZIANO TREU, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, Torino, 1999, p. 34 ss.

⁵⁸ Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 2 settembre 2000, n. 11502, in *Giurisprudenza bollettino legislativa-tecnica* XLVI (2001), p. 202.

⁵⁹ In giurisprudenza aderiscono espressamente al metodo sussuntivo *Pretura di Roma*, 21 giugno 1995, in *Diritto del lavoro*, LXX (1996), II, p. 16 e in *Lavoro nella giurisprudenza*, II, IV (1996), p. 75; *Tribunale di Milano*, 25 gennaio 1992, in *Informazione previdenziale*, VIII (1992), p. 827; *Tribunale di Milano*, 15 marzo 1991, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, X (1991), II, p. 4 e in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I (1994), I, p. 239.

gratuito. Certo la forte presunzione di onerosità che assiste le prestazioni di lavoro subordinato potrebbe rendere difficoltosa per la Parrocchia la prova della ricorrenza di una causa gratuita: tuttavia la tipizzazione sociale ed in certa misura legislativa della frequenza in Parrocchia a titolo di attività di volontariato potrebbe facilitare l'arduo compito. Infatti, è noto che i fedeli collaborano con il Parroco non per conseguire un corrispettivo, bensì in vista del vantaggio indiretto che deriva loro dal conseguimento del fine apostolico e, dunque, della missione della Chiesa.

La maggior parte della dottrina ritiene ammissibile il contratto di lavoro gratuito⁶⁰, dividendosi tuttavia sulla sua natura. Alcuni autori ritengono che si tratti di un tipo di donazione⁶¹, altri di comodato⁶², altri ancora che rientri fra le liberalità d'uso⁶³: la tesi oggi prevalente lo considera un contratto atipico⁶⁴. La giurisprudenza maggioritaria concorda con quest'ultima dottrina sulla sua natura di contratto atipico⁶⁵; alcune pronunce tuttavia ritengono che le prestazioni di lavoro gratuite siano prestazioni di mera cortesia, come tali insuscettibili di costituire l'oggetto di un contratto⁶⁶. La causa gratuita non è sufficiente perché il contratto di lavoro gratuito possa soddisfare il requisito di meritevolezza degli interessi ex art. 1322 c.c. ed essere con ciò tutelato dal nostro ordinamento: essa è infatti di per sé neutra⁶⁷. Perciò secondo la dottrina e la giurisprudenza è necessario vagliare anche i motivi per cui il contratto di lavoro gratuito sia stato stipulato per decidere della sua meritevolezza ai

⁶⁰ Cfr. LUIGI MENGONI, *La questione della subordinazione in due trattazioni recenti*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 1986, I, p. 15.

⁶¹ Cfr. ROBERTO SCOGNAMIGLIO, *Lavoro subordinato*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma 1990, pp. 13 ss.

⁶² Cfr. ANTONINO CATAUDELLA, *La donazione mista*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 165 ss.

⁶³ Cfr. MICHELE FRAGALI, *Del comodato*, in ANTONIO SCIALOJA-GIUSEPPE BRANCA (CURR.) *Commentario al codice civile, Libro quarto delle obbligazioni, Artt. 1754-1812, sub art. 1754-1860*, Zanichelli editore, Bologna; Roma: Soc. ed. del Foro italiano, 1967, pp. 177 ss.

⁶⁴ Cfr. LUIGI MENGhini, *Nuovi valori costituzionali e volontariato*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 15 ss.

⁶⁵ Cfr. GIORGIO GHEZZI, *La prestazione di lavoro nella comunità familiare*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 64; cfr. TIZIANO TREU, *Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 43 ss..

⁶⁶ Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 6 aprile 1999, n. 3304, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, XVI (2000), p. 396; cfr. *Cassazione Civile*, 6 dicembre 1996, n. 10872; cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 22 agosto 1991 n. 9025, in *Giustizia civile*, Massimario XXXVII (1991), Fascicolo 8.

⁶⁷ La giurisprudenza ha escluso la sussistenza di un vero e proprio contratto di lavoro gratuito soprattutto nell'ambito del lavoro prestato al coniuge, dal convivente o da familiari. Cfr. *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 15 luglio 1987 n. 6204, in *Giustizia civile*, Massimario XXXIII (1987), Fascicolo 7; *Cassazione Civile, Sezione Lavoro*, 3 dicembre 1984, n. 6311, in *Giustizia civile*, Massimario XXX (1984), Fascicolo 12.

sensi dell'art. 1322 c.c.⁶⁸. In particolare, la giurisprudenza ritiene ammissibile il contratto di lavoro gratuito stipulato «affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si sperano di trarre dall'esercizio dell'attività stessa»⁶⁹.

Le attività di apostolato dei catechisti, dei ministri straordinari della Comunione, dei musicisti, dei coristi delle Messe domenicali e solenni, del sacrista volontario, dei fedeli che collaborano alle pulizie ed al riordino dei locali parrocchiali, di coloro che operano nella segreteria parrocchiale, degli allenatori, degli istruttori delle varie attività sportive che vengono esercitate in Parrocchia e di ogni altra persona che mette a disposizione i propri doni, carismi, la propria professionalità a servizio della comunità ecclesiale, potrebbero rientrare con tutta evidenza nell'ultima categoria delineata, sempre che naturalmente le prestazioni di questi ultimi fossero almeno in parte di lavoro subordinato.

È stato notato da autorevole dottrina che questi rapporti sono in realtà di carattere oneroso, poiché prevedono pur sempre un corrispettivo, anche se di natura non monetaria⁷⁰. Questa qualificazione permette di ottenere un duplice risultato utile. Anzitutto consente di riconoscere un corrispettivo anche monetario al lavoratore, qualora vi sia una sproporzione evidente tra il suo apporto ed il vantaggio indiretto conseguito. In secondo luogo, riconduce ad unità la categoria del lavoro gratuito. Infatti, è di immediata evidenza che tra il lavoro reso *affectionis vel benevolentiae causa* e quello prestatato per arricchire il proprio bagaglio professionale in vista di una futura assunzione, non vi è affinità alcuna che ne giustifichi la riconduzione ad un unico *genus*. La tesi prospettata è ormai risalente, ma non ha ricevuto a quanto consta riconoscimento in giurisprudenza.

In realtà, le problematiche sorgenti dallo svolgimento delle attività di apostolato dei singoli fedeli, dalle attività lavorative svolte nell'ambito delle Organizzazioni di volontariato, alle attività di volontariato operate dal singolo,

⁶⁸ Cfr. ALBERTO PIZZOFERRATO, *Il lavoro nel settore non profit. Profili individuali in Non profit e volontariato, profili giuridico-istituzionali*, IPSOA, Milano, 1999, pp. 440 ss.

⁶⁸ Cfr. *Op. ult. cit.*, p. 442.

⁶⁹ Cfr. Cassazione Civile, 13 maggio 1982, n. 2987, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, II (1983), II, p. 571; cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 5 febbraio 1983, n. 996, in *Giustizia civile*, Massimario XXIX (1983), Fascicolo 2; cfr. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 agosto 2000, n. 11045, in *Giustizia civile*, Massimario XLVII (2001), p. 2133.

⁷⁰ Cfr. FRANCO CARINCI-RAFFAELE DE LUCA TAMAJO-PAOLO TOSI-TIZIANO TREU, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, Torino, 1999, pp. 94ss.- 99; cfr. LUIGI MENGHINI, *Nuovi valori costituzionali e volontariato*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 16ss.

andrebbero inquadrate e riviste nel contesto costituzionale, atteso il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, per poi dar conto delle diffuse istanze di richiesta di nuovi interventi della materia al Legislatore nazionale.

È noto che dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato le regole in materia di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, emerge con evidenza che il 'volontariato' in quanto materia, in questo mutato quadro istituzionale, non risulta enunciato né nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma Cost.), né nelle materie di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma Cost.).

Secondo quanto stabilisce l'art. 117, 4° comma Cost., la materia dovrebbe ricadere all'interno della potestà legislativa esclusivo-residuale regionale, con la conseguenza che lo Stato non potrebbe dettare alcuna disposizione, né di principio, né di dettaglio, in materia.

La materia 'volontariato' andrebbe qualificata alla stregua di una materia "trasversale", vale a dire di una materia entro la quale si ritrovano varie materie, cui applicare le relative norme sulla competenza legislativa.

Secondo parte della dottrina, in tale prospettiva, si potrebbe ritenere che il volontariato concorra nelle sue varie manifestazioni a contribuire all'erogazione di prestazioni essenziali concernenti i diritti sociali e, pertanto, coinvolga la materia della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali", che al fine di ricevere un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, Cost.), che in tal modo verrebbe legittimato ad intervenire *in subiecta materia*.

Peraltro, dalla medesima riforma costituzionale il volontariato riceve una ulteriore indiretta legittimazione, allorché nell'art. 118 Cost., ultimo comma, si fa ora riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero all'azione sussidiaria dei privati.

Ciò implica che questa sfera di autonomia dei privati e le realtà organizzative che nascono dall'iniziativa dei cittadini per l'"interesse generale", si legittimano per così dire, da sole e, l'intervento dello Stato si muove, dunque, nella direzione di ausilio di tali realtà, con interventi "promozionali".

Esaminati i punti di maggiore criticità costituzionale della materia, dove il dibattito è soltanto agli inizi e lungi dal raggiungere ancora posizioni condivise, occorre infine dar conto delle proposte di modifica dell'attuale quadro normativo che, da più parti vengono formulate di recente, anche a causa dei menzionati interrogativi a livello costituzionale.

Non si può non dar conto del fatto che, come si evince dal "*Rapporto biennale sul volontariato*", redatto dal Ministero della Solidarietà Sociale (presentato il 5 dicembre 2006), la Legge n. 266 del 1991 abbia rappresentato

una tappa fondamentale per il mondo della solidarietà organizzata, anche nella direzione di valorizzare il contributo delle organizzazioni di volontariato nell'ambito di servizi e degli interventi ad integrazione o implementazione delle politiche pubbliche. Tuttavia, da tempo si discutono proposte di modifica alla medesima che derivano da un lato dalla necessità di fornire risposte ai mutamenti intervenuti nel mondo volontariato e, dall'altro dall'esigenza di coordinamento con le normative nazionali successive, quali il Decreto Legislativo n. 460/97 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), il Decreto Legislativo n. 229/99 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale), la Legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e gli artt. 117 e 118 Cost. come modificati dalla Legge Costituzionale n. 3/2001.

Un punto di particolare interesse emerso nelle proposte di modifiche all'attuale Legge sul volontariato attiene all'esigenza di un più ampio riconoscimento della volontarietà dell'apporto del singolo, rispetto all'organizzazione di volontariato. Tale esigenza parte dalla constatazione che spesso il volontario presta la propria opera gratuita a favore di terzi in mancanza di un vincolo associativo con l'organizzazione di volontariato, sicché andrebbe chiarito che lo 'status' di aderente da cui, comunque, derivano particolari conseguenze, *in primis* la presunzione di gratuità della prestazione e gli obblighi assicurativi in capo all'organizzazione, non implica necessariamente da parte del volontario la partecipazione alla vita sociale dell'organizzazione di volontariato, di cui non voglia farsi carico.

Lo stesso fenomeno in maniera trasversale accade all'interno di una Parrocchia e, dunque, della comunità ecclesiale per ciò che concerne le attività di apostolato che vengono svolte dai singoli fedeli che siano necessariamente inseriti nelle associazioni previste e riconosciute dal Codice di Diritto Canonico del 1983.

Ritornando alle innovazioni introdotte nell'ordinamento giuridico italiano dal rinnovato e richiamato quadro istituzionale, si può affermare che lo stesso abbia aperto nuovi spazi alle Organizzazioni di Volontariato, quali soggetti cui poter affidare anche "funzioni pubbliche", tanto da poter concorrere alla programmazione delle politiche socio-sanitarie, mentre la Legge n. 266/91, basata sulla logica del semplice "riconoscimento", configurava il volontariato come un soggetto soltanto a disposizione delle politiche pubbliche. Ci si chiede allora ad esempio da più parti se sulla base dell'ormai costituzionalizzato (art. 118, quarto comma, Cost.) principio di sussidiarietà sia ancora necessaria l'iscrizione nel registro del Volontariato per pattuire una convenzione da parte di una Organizzazione di Volontariato. La regolamentazione del volontariato

andrebbe coordinata con l'ipotesi di un testo unico sul Terzo Settore, la cui necessità viene da più parti invocata anche per superare la frammentazione normativa delineatasi a seguito dello sviluppo delle diverse realtà e forme organizzative. Le accennate ipotesi di modifica legislativa trovano riscontro nell'atto di indirizzo per il 2007 del Ministero della Solidarietà Sociale per l'anno 2007, in cui "si considera necessaria nel corso della legislatura l'elaborazione di un Testo unico per un assetto organico della legislazione in materia, anche in relazione agli aspetti fiscali. Tale elaborazione deve essere il frutto di un'ampia discussione pubblica nel mondo del terzo settore, a partire dal suo rapporto con lo Stato e dalla chiara individuazione di cosa è il Volontariato e di cosa è il lavoro. Inoltre, appare opportuno analizzare la possibilità di attuare misure che facilitino lo svolgimento di attività di volontariato da parte dei lavoratori, con particolare attenzione all'esame dei profili normativi e finanziari".

Tutte queste problematiche delineate attendono sviluppi legislativi futuri nella considerazione della gestione delle innumerevoli forme di rapporto di lavoro esistenti, che vengono ad intersecarsi inevitabilmente anche nei rapporti tra Chiesa e Stato.

«La Chiesa non si può considerare realmente costituita, non vive in maniera piena, non è segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e collabora un laicato autentico. Perciò occorre dedicare ogni cura alla formazione di un maturo laicato cristiano»(AG, 21). Nella Chiesa, infatti, tutti sono chiamati a proclamare con forza la fede, per accogliere la presenza gioiosa di Gesù Risorto nei suoi Sacramenti, per ricostruire l'aiuto reciproco e la fraternità.

Nella Chiesa particolare spetta al Vescovo tenere alta la coscienza missionaria della sua Chiesa, responsabilizzando i presbiteri, le comunità parrocchiali e religiose, i fedeli laici.

Tuttavia, la presa di coscienza di questi intrinseci problemi e la risoluzione degli stessi a livello sia legislativo sia ordinamentale comporterebbe già una articolazione dinamica e feconda dell'itinerario di crescita nella vita cristiana, qualora la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, tramite le attività di apostolato individuali venisse a ledere i rapporti che si instaurano nelle varie Parrocchie, quali luoghi privilegiati di evangelizzazione, di insegnamento, educazione ed esperienza di vita.

La presenza missionaria nella vita sociale non può che essere condotta da cristiani maturi, ma allo stesso tempo si avverte la necessità di avviare soluzioni che facciano fronte alle sfide poste dalla odierna società, tenendo conto delle reali situazioni ed esigenze dei diversi soggetti.